

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

DXLIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge:		
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	21496	CUTTITTA 21517
(Presentazione)	21526	LOPARDI 21521, 21530, 21532
(Rimessione all'Assemblea)	21496	SPALLONE 21524
Disegno di legge (Seguito della discussione):		DE VITA 21525
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173)	21496	PRETI 21525
PRESIDENTE 21496, 21520, 21521, 21526, 21531, 21533		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE 21530
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 21496, 21500, 21502, 21504, 21507, 21510, 21512, 21514, 21515, 21527, 21532		Proposta di legge (Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa) 21496
COLITTO 21497, 21502, 21505, 21508, 21511, 21513, 21514		Interrogazioni (Annunzio):
CARAMIA 21497		PRESIDENTE 21534, 21536
PUGLIESE 21498		ANGELUCCI MARIO 21536
FORA 21498		Per la pubblicità dei lavori della Com- missione speciale per la Sila:
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . 21499, 21502, 21507, 21510, 21513, 21514, 21525		CAPUA 21495
RIVERA, <i>Relatore di minoranza</i> 21500		PRESIDENTE 21496
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 21501, 21503, 21506, 21518		Votazioni segrete 21530, 21533
BIANCO 21501, 21529		
MICELI 21501, 21502, 21503, 21512, 21514, 21520, 21522		
ZANFAGNINI 21501, 21509, 21512, 21513, 21514		
GUI 21502		
ALICATA 21504		
GIUNTOLI GRAZIA 21508, 21511, 21513		
SANSONE 21509, 21511		
CARAMIA 21509, 21511		
PIGNATELLI 21510		

La seduta comincia alle 16,30.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

Per la pubblicità dei lavori
della Commissione speciale per la Sila.

CAPUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. Il Senato ha già deliberato che gli atti della Commissione per gli espropri in Sila, creata ai sensi della legge per la Sila e i territori contermini, siano depositati presso la segreteria generale del Senato affinché gli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

onorevoli senatori ne possano prendere conoscenza. Poiché si tratta di commissione interparlamentare, analoga richiesta avanzo per la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli atti della Commissione cui si riferisce l'onorevole Capua saranno, poiché ne è stata fatta richiesta, depositati presso la Segreteria generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che 74 deputati hanno chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato » (1400), già deferito alla I Commissione permanente in sede legislativa, sia rimesso all'Assemblea.

Il provvedimento, pertanto, rimarrà assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamani delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo straordinario di lire 628 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1471);

dalle Commissioni II (Esteri) e XI (Lavoro), in riunione comune:

« Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione » (1429) (Con modificazioni).

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge d'iniziativa del deputato Palazzolo: « Nazionalizzazione degli autoveicoli » (1221), ad essa deferita in sede legislativa.

Il provvedimento è stato, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Iniziamo l'esame degli articoli.

Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

« La determinazione dei territori stessi è fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento è quello dell'onorevole Rivera:

« Sostituirlo col seguente:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a sottoporre ad espropriazione quel qualunque territorio agrario nazionale arido, il quale sia, per decisione motivata da organi tecnici (Consiglio superiore dei lavori pubblici o Provveditorati alle opere pubbliche), che ne presentino progetti di massima, suscettibile di essere irrigato con acque scorrenti o con acque serbate a monte.

« È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste costituire Enti autonomi di colonizzazione, alla diretta sorveglianza propria e degli organi propri regionali e provinciali ».

Poiché l'onorevole Rivera non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo. Segue l'emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli, Gullo e Alicata:

« Sostituirlo col seguente:

« Al fine di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, mediante una più equa distribuzione delle terre, lo sviluppo della trasformazione fondiaria e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

della industrializzazione agraria, specie nel Mezzogiorno e nelle Isole, e l'assistenza ai contadini e ai piccoli e medi imprenditori, singoli o associati, la grande proprietà terriera privata è soggetta ai limiti ed ai vincoli di cui alla presente legge.

« La presente legge si applica agli interi territori del Lazio, Toscana, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed ai territori delle altre Regioni, classificati come comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento Colitto al primo comma:

« *Sopprimere le parole: o agraria.* »

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. L'articolo 1 del disegno di legge dispone che il Governo della repubblica è autorizzato ad applicare le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria « o agraria ».

Io ritengo — ammesso, e non concesso, che la delegazione legislativa, di cui è parola nell'articolo, sia in tutto conforme alle condizioni ed ai limiti posti dall'articolo 76 della Costituzione — che le parole « o agraria » siano da sopprimere.

Il disegno di legge in esame, infatti, contiene sostanzialmente un progetto di riforma fondiaria, non agraria, che con esso (e stamane il ministro lo ha più volte esplicitamente, con appassionata eloquenza, ripetuto) si mira a far passare quanto più rapidamente e quanta più terra sia possibile ai contadini. Non si mira, insomma, con la legge, ad attuare una riforma secondo quei criteri produttivistici, che, a mio avviso, dovrebbero, invece, assolutamente presiedere ad ogni riforma di struttura, ma alla formazione, anche se eventualmente costosissima ed antieconomica, della piccola proprietà contadina. Piccola azienda contadina significa autarchia alimentare della famiglia.

È inutile allora parlare di territori suscettibili di trasformazione agraria. Non si può dar corso ad una riforma distributiva e al tempo stesso poter far credere, parlando di riforma agraria, che si mira anche ad ottenere un aumento di produzione ed una maggiore occupazione di mano d'opera.

La dizione « trasformazione agraria » è, d'altra parte, troppo lata. Comprende infiniti casi, per cui, nella pratica applicazione della legge, si potrebbero dare a questa estensione anche impensate.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere anche i seguenti emendamenti al secondo comma:

« *Alla parola: è, sostituire: sarà; dopo le parole: sentite le Amministrazioni regionali, aggiungere: ove siano state costituite, e sopprimere le parole: per delegazione concessa con la presente legge.* »

COLITTO. Questi emendamenti sono di pura forma, e penso che dovrebbero essere accolti.

Che al presente « è » si debba sostituire il futuro « sarà », mi sembra ovvio. Ugualmente mi sembra opportuno precisare che non occorrerà sentire le amministrazioni regionali, ove queste non siano state ancora regolarmente costituite. Ciò è già scritto nella relazione; ma, ad evitare equivoci o perplessità, è opportuno, a mio avviso, ripeterlo nella legge, che, una volta redatta, si distacca dalle relazioni, acquistando una propria individualità.

Sono inutili, infine, le parole « per delegazione concessa con la presente legge », perché è evidente che l'autorizzazione al Governo di utilizzare i decreti-legge, cioè a dire decreti che abbiano valore di legge ordinaria, costituisce appunto la delega, di cui è parola nell'articolo 77 della Costituzione, che evidentemente si è tenuto presente nella redazione della norma in esame.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Caramia:

« *Al secondo comma, dopo le parole: è fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sostituire l'attuale testo col seguente: con decreti aventi valore di legge ordinaria per la delegazione concessa con la presente legge, attraverso un Comitato costituito dai ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro e sentito il parere di una Commissione composta di sei senatori e di sei deputati eletti dalle rispettive Camere.* »

L'onorevole Caramia ha facoltà di svolgerlo.

CARAMIA. Io proposi, in seno alla Commissione, un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Giacché la Commissione non ritenne di prendere in considerazione questo emendamento aggiuntivo, ho pensato di riproporlo dinanzi all'Assemblea. Esso ha questo scopo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

che, cioè, per effetto della delegazione, concessa dalla presente legge dei poteri esecutivi al Governo, che deve curarne lo sviluppo e l'attuazione, in concorso appunto dei ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro, vi sia anche una commissione, che non abbia poteri deliberativi ma semplicemente consultivi, composta di sei senatori e di sei deputati.

Mi sono ispirato, principalmente, nella formulazione di questo emendamento ad un criterio fondamentalmente democratico, che, d'altra parte, non può essere considerato come un capriccioso intendimento del proponente, ma che, bensì, trae la sua ragion d'essere dalle disposizioni, che disciplinano la concessione delle terre della Sila. In quella legge è prevista la costituzione di una Commissione, composta di tre deputati e di tre senatori, che ha lo scopo di collaborare ai lavori che vengono compiuti per l'attuazione pratica della stessa.

Ora, l'aver respinto il mio emendamento, mi fa pensare che di quella legge si siano voluti assimilare semplicemente gli elementi negativi e non quelli positivi, che si risolverebbero in un vantaggio, sia per gli assegnatari che per gli espropriati.

A parte questa considerazione utilitaria, la quale può passare in seconda linea, anzi può essere omessa, penso che debba prevalere il principio democratico di una rappresentanza delle due Camere, e propriamente dei partiti minori, che possono esercitare un'azione di controllo. Questo principio democratico deve permeare tutta l'attività legislativa, nonché quella dei poteri esecutivi, specie quando opera nel settore delicato della riforma fondiaria.

Questa partecipazione dei rappresentanti delle due Camere rinsalda il concetto fondamentale della democrazia ed influenza tutta l'organizzazione del nuovo ente, che dovrà costituirsi. In questo decentramento dei poteri, che va dal centro fino alla periferia, come in un sistema vascolare, ritengo che debba essere egualmente rispettato il principio che è garanzia per tutti, del controllo da parte dei partiti minori.

Solamente quando si tratta di leggi che accordino pieni poteri al Governo, solamente allora il Parlamento perde la possibilità di poter intervenire in queste commissioni; ciò per evitare del ristagno, della perdita di tempo, incompatibili con l'urgenza dei provvedimenti che vanno presi. Solamente in questi casi è possibile spogliare il Parlamento dei poteri immediati di controllo. Ma quando, invece, si è dinanzi all'attuazione di una legge

come questa, che non ha tali caratteri e che non si può esaurire per la sua attuazione nella brevità di un ristretto ciclo di tempo, ma che, invece, comporta la necessità di doverne sviluppare gli effetti, attraverso l'ampiezza del tempo, penso che si debba dare la possibilità ai rappresentanti delle due Camere di esercitare tutta la vigilanza e tutto il controllo possibile, intervenendo come parti attive nelle funzioni della commissione.

Io penso perciò che nel caso in esame si debba sancire il diritto dei rappresentanti delle due Camere di partecipare ai lavori della Commissione suddetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pugliese e Jervolino Angelo Raffaele hanno presentato il seguente emendamento.

« Al terzo rigo del secondo comma, dopo le parole: amministrazioni regionali, aggiungere le parole: ove esistano ».

L'onorevole Pugliese ha facoltà di svolgerlo.

PUGLIESE. Il mio emendamento non ha bisogno di lunga illustrazione. Il secondo comma dell'articolo 1 è così formulato: « La determinazione dei territori stessi è fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le amministrazioni regionali ». Non vi è dubbio la creazione delle regioni costituisce un obbligo costituzionale cui dovremo adempiere, appena sarà possibile; ma non possiamo certamente attendere che siano formate le amministrazioni regionali per la determinazione dei territori di cui all'articolo 1.

Pertanto ritengo che la Camera possa accogliere il mio emendamento con il quale si propone di aggiungere, dopo le parole « amministrazioni regionali », le altre: « ove esistano ».

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti presentati dai deputati Sansone, Costa, Fora, Negri, Smith, Cerabona, Cacciatore, Geraci, Paolucci, Pieraccini e Grammatico:

« Al primo comma, sostituire alle parole: suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, le parole: suscettibili di bonifica, irrigazione o miglioramento ».

« Al secondo comma, dopo le parole: sentite le Amministrazioni regionali, aggiungere: e sentito il parere di una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori ».

FORA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORA. Con il primo emendamento noi proponiamo di ritornare alla dizione che era

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

stata adottata nel testo del disegno governativo, sostituendo alle parole « suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria », le parole: « suscettibili di bonifica, irrigazione, o miglioramento agrario ». Non possiamo convenire col relatore per la maggioranza quando afferma che la modifica è stata fatta perché appare tecnicamente più congrua, più comprensiva e che vale a definire con maggior precisione l'ambito dell'applicazione della legge.

A nostro avviso è meno precisa e viene sostanzialmente a ridurre l'ambito di applicazione della legge, perché, se approvata, verrebbero esclusi dall'esproprio appunto i terreni che sono stati trasformati e bonificati ma che sono tuttavia suscettibili di miglioramento.

Se avessi più tempo a disposizione, potrei documentare che vi sono nell'Italia settentrionale e centrale delle zone agricole dove la disoccupazione bracciantile è un fenomeno permanente e doloroso, dovuto all'inurbamento di numerosi mezzadri che per molteplici ragioni hanno abbandonato i fondi e sono andati ad ingrossare la categoria dei braccianti. È opinione comune che a questo stato di cose doloroso non si possa provvedere se non facendo tornare alla terra almeno una parte di questi lavoratori.

Poiché in questi centri le terre sono già bonificate e trasformate, la legge non potrà portare alcun beneficio, in tal senso, a queste categorie di lavoratori agricoli disoccupati ai quali invece la legge stessa avrebbe dovuto andare incontro.

Queste le ragioni per cui ci sembra molto migliore la formula che era stata adottata nel primo progetto del ministro Segni ed alla quale proponiamo di ritornare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione ha esaminato a lungo la questione risolta ora con gli emendamenti Forà e Colitto; e ha ritenuto preferibile sostituire all'espressione del testo ministeriale: « territori suscettibili di bonifica, irrigazione o miglioramento agrario », la formula « territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ». La ragione di ciò è che la formula « trasformazione fondiaria o agraria » è meglio adatta a definire questi territori ed è anche da preferirsi dal punto di vista tecnico. D'altra parte la trasformazione fondiaria comprende certamente la bonifica e l'irrigazione; e la disgiuntiva « o agraria » dà anche

la possibilità di applicare questa legge a quelle zone nelle quali non si debba procedere ad una vera trasformazione fondiaria, cioè che investa l'ordinamento stesso dei fondi, ma a territori i quali siano suscettibili di modificazioni solo nell'ordinamento produttivo.

Vi sono territori, infatti, nei quali anche senza arrivare ad una vera e propria opera di trasformazione fondiaria, tuttavia si rende necessaria un procedimento di trasformazione e di modificazione profonda negli ordinamenti produttivi, perché questi rispondano alle esigenze economiche e sociali di quelle determinate zone. D'altra parte la parola « miglioramento » che era contenuta nel testo del disegno di legge ministeriale, ci è sembrata troppo lata; in pratica tutte le terre possono essere suscettibili di miglioramento; ma, se così fosse, ciò porterebbe come conseguenza che l'attuale legge si potrebbe applicare a tutto il territorio nazionale, il che non è nell'intenzione del legislatore, né nei propositi della legge.

Quindi abbiamo inteso eliminare la parola « miglioramento » e sostituirla con l'altra « trasformazione agraria », avendo riguardo a quei miglioramenti che implicano delle modificazioni nell'ordinamento produttivo della terra.

Per quanto riguarda poi l'emendamento Colitto che propone la soppressione delle parole « o agraria », noi riteniamo che debba essere respinto, perché verrebbe ad essere eccessivamente ristretta l'applicazione della legge, che viceversa deve applicarsi anche alle altre terre cui ho accennato, cioè anche a quelle terre in cui l'organizzazione della produzione non risponde alle esigenze sociali ed economiche della zona.

Quindi la Commissione insiste che si tenga ferma la espressione « territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ».

Per quanto riguarda l'altra proposta Colitto, e cioè che si aggiungano dopo le parole: « sentite le amministrazioni regionali » le parole: « ove siano state costituite », proposta che è anche nell'emendamento Pugliese, la Commissione è d'accordo.

Infine la Commissione ritiene che sia opportuno lasciare le ultime parole del 2° comma dell'articolo 1, perché servono a chiarire la portata della delega conferita al Governo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento Caramia, la Commissione lo ha già esaminato e non ha ritenuto di accoglierlo, per la ragione che la delega è fatta al Governo, e quindi è superfluo, ed anzi addirittura fuori

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

posto, la proposta di sentire un particolare comitato di ministri. Tutto il Governo è interessato da questa delega e quindi tutto il Governo dovrà esprimere il proprio parere. La Commissione è pertanto contraria a questa parte dell'emendamento.

La Commissione è contraria anche all'altra parte dell'emendamento Caramia, che cioè l'emanazione del decreto governativo sia subordinata al parere di una commissione composta di senatori e deputati eletti dalle rispettive Camere, perché la Commissione ritiene che una volta che nella legge è stabilito l'ambito di applicazione della legge stessa, la determinazione precisa dei territori ai quali la legge si applica appartiene piuttosto all'esecuzione della legge, cioè al potere esecutivo. D'altra parte, il Parlamento non è privato del potere di controllo che a lui spetta, potere di controllo che può esercitare in base alle norme generali e costituzionali.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 1?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione. La Commissione, però, non si è pronunciata sull'emendamento proposto dall'onorevole Rivera. Questo emendamento non può essere accolto in quanto restringerebbe notevolmente la sfera di applicazione della legge, perché da una indagine da noi fatta i terreni irrigati nel Mezzogiorno non superano i 250 mila ettari e in gran parte appartengono alla piccola e media proprietà. Anche dal punto di vista tecnico l'emendamento non è giustificato, in quanto trasformazioni notevoli sono possibili, con la tecnica moderna, anche in comprensori asciutti. Quindi questo emendamento, che nega ogni possibilità di trasformazione ai comprensori asciutti, deve essere respinto, non solo perché restringerebbe la portata della legge, ma anche perché è in contrasto con la nuova tecnica produttiva, per cui si possono raggiungere nel Mezzogiorno risultati molto lusinghieri.

L'emendamento Grifone ha soprattutto il carattere di voler sostituire alla delega al Governo la determinazione per legge di taluni comprensori. I motivi esposti dalla Commissione nei riguardi dell'emendamento Caramia a maggior ragione valgono nei riguardi dell'emendamento Grifone. Si tratta, in fondo, di una questione di fiducia, perché evidentemente il Parlamento è chiamato a dare una delega e l'opposizione nega questa delega. Quindi l'alternativa è molto chiara. Il Governo non può accettare questo emendamento.

Il Governo non può accettare neppure gli emendamenti dell'onorevole Colitto e dell'onorevole Fora. Ritengo che il testo della Commissione sia preferibile e che convenga lasciare la formula « trasformazione fondiaria o agraria ». Questa formula accentua forse un po' la formula originaria della legge, ma togliere a questa formula della Commissione anche la parola « agraria » significherebbe restringere eccessivamente attraverso una interpretazione, forse forzata, ma possibile, la sfera di applicazione della legge.

Noi desideriamo applicare la legge in terre dove vi sia la possibilità di trasformazioni, di miglioramenti organici, sia che questi comportino investimenti fondiari, sia che avvengano con modificazioni organiche nell'ordinamento produttivo dei fondi. Questo è il significato della trasformazione agraria, ed in questo senso non c'è molta differenza con l'originario testo della legge.

L'emendamento Colitto di sostituire alla parola « è » la parola « sarà » è accettabile e mi pare che sia anche più esatto dal punto di vista grammaticale.

L'emendamento Caramia contiene due parti: in una si restringe ad un comitato di ministri quella che è la facoltà e la responsabilità dell'intero Governo, e osservo che restringere la facoltà di azione del Governo ad un comitato di ministri non è nemmeno legittimo, perché la delega è concessa al Governo, e ciò contrasterebbe anche con l'articolo 87 della Costituzione.

In quanto al parere della commissione consultiva, questa commissione non mi pare opportuna, e mi riferisco alle ragioni già dette dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, ella insiste sul suo emendamento?

RIVERA. Lo mantengo, benché mi pare che il senso sia stato completamente capovolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rivera interamente sostitutivo dell'articolo 1:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a sottoporre ad espropriazione quel qualunque territorio agrario nazionale arido, il quale sia, per decisione motivata da organi tecnici (Consiglio superiore dei lavori pubblici o Provveditorati alle opere pubbliche), che ne presentino progetti di massima, suscettibile di essere irrigato con acque scorrenti o con acque serbate a monte.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste costituire Enti autonomi di co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

lonizzazione, alla diretta sorveglianza propria e degli organi propri regionali e provinciali ».

(Non è approvato).

Onorevole Grifone, ella insiste sul suo emendamento ?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Insisto.

BIANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Noi voteremo a favore dell'emendamento Grifone, essenzialmente per due ragioni: innanzitutto perchè vorremmo che fosse anche nella legge stabilito quali siano le regioni, le località dove la legge deve trovare applicazione e in secondo luogo perchè noi non siamo favorevoli alla delega al Governo, come mi pare proponga anche l'onorevole Colitto nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Grifone interamente sostitutivo all'articolo 1:

« Al fine di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, mediante una più equa distribuzione delle terre, lo sviluppo della trasformazione fondiaria e della industrializzazione agraria, specie nel Mezzogiorno e nelle Isole, e l'assistenza ai contadini e ai piccoli e medi imprenditori, singoli o associati, la grande proprietà terriera privata è soggetta ai limiti ed ai vincoli di cui alla presente legge.

La presente legge si applica agli interi territori del Lazio, Toscana, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed ai territori delle altre Regioni, classificati come comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Sansone-Fora:

« Al primo comma, sostituire alle parole: suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, le parole: suscettibili di bonifica, irrigazione o miglioramento ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Sansone perchè questo emendamento, che rappresenta un ritorno alla formulazione primitiva presentata dal Governo, migliora, a vantaggio dei contadini,

il contenuto dell'articolo. Se voi infatti fate il riscontro nel disegno di legge presentato dal Governo, troverete riprodotta la formulazione che gli onorevoli colleghi presentano come emendamento del testo della Commissione. Ritengo che la Commissione in questo, come in altri articoli, abbia decisamente fatto segnare alla legge un passo indietro. Se noi paragoniamo i due testi vediamo che le parole « suscettibili di bonifica, irrigazione o miglioramento », possono dare il modo agli enti di comprendere nei territori da espropriare vaste estensione di terra, mentre le parole « suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria » limitano la possibilità di estensione dei comprensori. Per quali motivi? Trasformazione fondiaria è quel cambiamento così radicale non tanto degli ordinamenti culturali ma della struttura del fondo, a mezzo di piantagioni, di impianti, di modificazioni radicali, che è possibile proporre in vari casi; trasformazione agraria è mutamento meno radicale: quale una sostituzione di culture, una modifica dei cicli culturali, una diversa utilizzazione degli ordinamenti agrari del fondo; miglioramento invece e più razionale esecuzione delle coltivazioni esistenti, si può attuarlo in molti terreni ed in un gran numero di culture che, pur permanendo, possono essere rese più attive con migliori cure.

Quindi vedete che con la dizione « miglioramento » si avrebbe teoricamente la possibilità di comprendere in questi territori moltissimi terreni, perchè teoricamente non c'è, allo stato della tecnica attuale, cultura che non si possa ritenere passibile di miglioramento attraverso un perfezionamento delle lavorazioni, delle concimazioni, ecc. Il limite è posto soltanto della resa economica dei miglioramenti.

Il ministro nel suo primitivo disegno aveva adottato le parole « territori suscettibili di miglioramento » perchè con questa dizione permetteva agli enti di estendere ragionevolmente questi comprensori di esproprio. Con la modifica limitativa, la Commissione ha fatto segnare così un passo indietro, per cui, ripristinando il testo ministeriale, noi riteniamo di dare agli enti di riforma la possibilità di reperire più terre soggette ad espropriazione, a vantaggio dei contadini.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Voterò a favore dell'emendamento, il quale in sostanza propone il ripristino della formulazione governativa. Anche l'onorevole relatore ha riconosciuto che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

la formula della Commissione è più restrittiva rispetto a quella governativa, in quanto che alle parole « miglioramento agrario » ha sostituito le parole « trasformazione agraria ». Non è la stessa cosa perchè vi può non essere una trasformazione agraria e sussistere, invece, un miglioramento agrario rimanendo immutato l'ordinamento produttivo.

Perciò, la formulazione governativa è più larga e comprensiva della formula della Commissione. E poichè Commissione e oratori di maggioranza nelle loro dichiarazioni hanno più volte riconosciuto che questa legge si applica non soltanto ai territori suscettibili di trasformazione, ma anche ai territori trasformati, riterrei logico e coerente che la Commissione facesse buon viso a questa proposta dell'onorevole Fora.

GUI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Noi voteremo contro l'emendamento Sansone-Fora perchè la precisazione « trasformazione fondiaria o agraria » serve appunto a togliere l'equivoco che la legge possa applicarsi a tutto il territorio nazionale; il che sarebbe evidentemente in contrasto col concetto di una legge stralcio.

Siccome poi non è escluso il miglioramento per i terreni compresi in quei territori, ne viene che il miglioramento non è escluso totalmente. Inoltre, poichè la determinazione viene lasciata al Governo, credo sia necessario che la Camera dia almeno una direttiva che tipicizzi in modo più preciso la natura di questi territori, senza permettere la possibilità di un'interpretazione incerta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sansone-Fora, testè letto.

(Non è approvato).

Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento suppressivo delle parole: « o agraria »?

COLITTO. Poichè, secondo la Commissione e il Governo, le parole « trasformazione agraria », che si leggono al primo comma dell'articolo 1, significano modificazione profonda ed organica degli ordinamenti produttivi dei territori che ne sono ritenuti suscettibili, non ho ragione di insistere nell'emendamento, in quanto viene meno grande parte di quelle perplessità che lo avevano determinato.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Chiedo che da parte del ministro si faccia una dichiarazione per precisare ufficialmente il significato che si intende dare

alle parole « trasformazione agraria ». Non credo che il Governo e la Commissione intendano dare alle parole « trasformazione agraria » il significato che ha dato loro l'onorevole Colitto nell'atto di ritirare il suo emendamento. Come vedremo in sede di interpretazione, la trasformazione agraria è qualcosa di diverso e di più lato della trasformazione fondiaria. Invece, l'onorevole Colitto tendenziosamente ha ritirato l'emendamento cercando di identificare la trasformazione agraria con la trasformazione fondiaria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già detto prima che si tratta di due concetti differenti. Ecco perchè non ho accettato l'emendamento suppressivo. Si tratta di concetti diversissimi, in quanto la trasformazione agraria può avvenire senza investimenti fondiari. Quindi, non posso che riferirmi agli argomenti che ho già addotto per distinguere queste due forme diverse di trasformazione.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei chiarire che per trasformazione agraria intendiamo quelle opere di modificazione e di miglioramento che non implicano necessariamente investimenti fondiari. Vi sono zone e territori in Italia nei quali gli investimenti fondiari sono avviati, zone anche ad agricoltura efficiente, nei quali territori e zone, però, la situazione sociale ed economica è tale da non essere corrispondente agli ordinamenti produttivi attualmente esistenti. Quindi, anche senza necessità di investimenti fondiari, anche solo avendo riguardo alla modificazione — si capisce, programmatica — degli ordinamenti produttivi, degli ordinamenti culturali, riteniamo che anche in questi territori debba trovare applicazione la legge; tale concetto è contenuto nell'espressione « trasformazione agraria », alla quale la Commissione tiene.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dopo le dichiarazioni del Governo e della Commissione non ho ragione di modificare quello che ho detto dianzi quando ho ritirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo comma dell'articolo 1:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria».

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. A nome del mio gruppo, debbo dichiarare che noi voteremo contro il primo comma dell'articolo 1 perché siamo contrari a dare a questo Governo la delega a scegliere i territori a cui sarà applicata la legge. (*Vivi commenti al centro*). Noi siamo convinti che questa norma sia di una imprecisione assoluta. Tutto è nelle mani del Governo, nella misura in cui vorrà applicare la legge sulla Sila. Noi siamo convinti che la legge di riforma fondiaria dovrebbe contenere con precisione l'indicazione dei territori a cui la legge va applicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Caramia:

« Al secondo comma, dopo le parole: è fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sostituire l'attuale testo col seguente: con decreti aventi valore di legge ordinaria per la delegazione concessa con la presente legge, attraverso un comitato costituito dai ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro e sentito il parere di una commissione composta di sei senatori e di sei deputati eletti dalle rispettive Camere ».

Questo emendamento è il più lontano dal testo della Commissione e pertanto ha la priorità nella votazione. Poiché al 2° comma vi è anche un emendamento degli onorevoli Sansone ed altri, inteso ad aggiungere, dopo le parole: « sentite le amministrazioni regionali », le altre: « sentito il parere di una commissione composta di tre deputati e di tre senatori », porrò in votazione l'emendamento Caramia per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Caramia fino alle parole « attraverso un comitato costituito dai ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro ».

(Non è approvata).

Passiamo alla seconda parte:

« e sentito il parere di una commissione composta di sei senatori e di sei deputati eletti dalle rispettive Camere ».

Gli onorevoli Sansone ed altri propongono invece, come è stato già detto, che questa commissione sia composta di tre senatori e tre deputati.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo a favore di questi emendamenti che prevedono l'istituzione di un comitato parlamentare chiamato a collaborare col ministro dell'agricoltura, e col Governo nella determinazione dei comprensori di riforma. Motiviamo il nostro voto. Il Governo e la Commissione potrebbero sostenere che estendendosi alla presente legge tutte le disposizioni contenute nella legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), dovrebbe intendersi anche valevole l'istituzione di quella commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della predetta legge, commissione composta di tre deputati e tre senatori, la quale emette il suo parere sulle espropriazioni ed occupazioni. È bene in proposito precisare. L'istituzione di questa commissione rimane valida anche per l'applicazione della legge in esame, perché nessuna deroga è prevista in proposito. Quindi, per le espropriazioni e per le occupazioni di urgenza, il Governo provvede sentita questa commissione parlamentare. Ci potremmo ritenere appagati di questo, ma non solo e non tanto di questo si tratta nel caso nostro. Nella legge per la Sila il comprensorio era già determinato per legge e quindi la commissione parlamentare non poteva avere altra funzione che quella di controllare le espropriazioni nell'interno di questo comprensorio. Invece, in questa legge, con l'articolo 1, noi non determiniamo alcuna zona, né alcun comprensorio. Noi diamo la delega al Governo di determinare questi territori nei quali opererà la riforma, determinazione che obbedisce a criteri molto elastici, quali sono i criteri della trasformazione fondiaria e agraria.

Tale determinazione non sarà né sollecita né facile, non tanto perché non si possono dal punto di vista tecnico distinguere i territori soggetti a trasformazione fondiaria od agraria, ma perché sorgeranno certamente contestazioni circa i terreni che dovranno far parte di ogni comprensorio, perché ogni proprietario sa che c'è un mezzo per sfuggire (almeno *pro tempore*) alla riforma, quello di far escludere i terreni da esso posseduti dai comprensori di riforma.

È evidente che in ognuno di questi comprensori esisteranno terreni suscettibili di queste trasformazioni e terreni non suscettibili.....

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

(Interruzione del ministro dell'agricoltura e delle foreste). Io vorrei provocare, anche se non riesco ad altro, una sua precisazione in proposito.

Quando è che il Governò, con l'indicazione di cui all'articolo 1, giudicherà che la presenza contemporanea in un comprensorio di terreni suscettibili di trasformazione e di terreni non suscettibili di trasformazione potrà far definire l'intero comprensorio come suscettibile di trasformazione a quindi come comprensorio di riforma fondiaria?

Giudicherà il Governo secondo il criterio dell'estensione, cioè riterrà comprensorio di riforma quel comprensorio nel quale l'estensione dei terreni suscettibili di trasformazione è superiore a quella dei non suscettibili? O, invece, giudicherà secondo il criterio del patrimonio, cioè definirà comprensorio di riforma quello nel quale il valore dei terreni compresi e suscettibili di trasformazione è superiore a quello degli altri? Riterrà poi che nella formulazione «suscettibili di riforma» si debbano distinguere due ipotesi, quella per cui i territori non sono suscettibili di trasformazione perché già trasformati (oliveti e vigneti razionalmente coltivati, ecc.) e la seconda per cui i territori non sono suscettibili di trasformazione perché per natura intrasformabili (arenili, terreni quasi sterili, ecc)? Se tali criteri dovessero guidare il Governo nella determinazione dei comprensori, le controversie non sarebbero poche. Se, ad esempio, in una determinata zona la composizione e la natura dei terreni fosse tale che l'80 per cento della superficie (o del valore) fosse costituita da terre poco produttive (rocciose) ed il 20 per cento di seminativo, tale zona dovrebbe costituire o no, nel suo complesso un comprensorio di riforma?

Questi ed altri sono gli interrogativi che si porranno e che possono essere risolti in diversi modi. Se risolti in un determinato senso, faranno l'interesse dei proprietari, che rimarranno nel pieno possesso delle terre; se risolti nell'altro senso metteranno un maggior quantitativo di terra a disposizione dei contadini.

Riferendoci a queste premesse, se il Governo e la maggioranza parlamentare non hanno ritenuta menomata la loro dignità dalla istituzione di una commissione di controllo parlamentare per la legge sulla Sila, commissione che aveva compiti ben più modesti, quali quelli di fornire i suoi pareri per le espropriazioni, io ritengo che atteggiamento non diverso debbano tenere di fronte alla nostra proposta di istituire un comitato parla-

mentare consultivo per la determinazione dei comprensori di riforma. Perché questa riforma, sostanzialmente, dipende dalla identificazione dei comprensori. Una volta identificati i comprensori, per essi subentra l'automatismo, cioè la tabella. Finché non abbiamo identificato i comprensori, non abbiamo fatto niente. L'identificazione, per noi, è questione fondamentale. E siccome la legge per questa identificazione non presenta concreti criteri assoluti ed indiscutibili, riteniamo che la presenza di una commissione parlamentare, che sia di ausilio al Governo in questo campo, possa facilitare questi provvedimenti di riforma e dare maggiore tranquillità ai proprietari e ai contadini.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Caso per caso, si vedrà se, nel complesso, il comprensorio si potrà ritenere suscettibile di trasformazione agraria o fondiaria. Pertanto, i pericoli indicati dall'onorevole Miceli non sussistono. È certo che se un comprensorio fosse roccioso per l'80 per cento, si dovrebbe attendere la riforma generale. Se il terreno fosse roccioso fino a tal punto, d'altro lato, non conterebbe proprietà che ricadano nella tabella. Pertanto, ritengo che l'emendamento sia da respingere.

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Voterò a favore dell'emendamento Caramia, tanto più che l'onorevole ministro, praticamente, non ha risposto agli argomenti dell'onorevole Miceli, perché si è limitato a polemizzare sulla questione se un comprensorio possa avere l'80 per cento di terreni rocciosi, o meno. L'emendamento di cui stiamo trattando chiede, invece, che sia istituita una commissione parlamentare sul tipo di quella prevista dalla legge Sila. Su questo, l'onorevole ministro non ha esposto il suo pensiero, e nemmeno la Commissione. Non vorrei che il non accoglimento di un emendamento, che riproduce un criterio contenuto nel progetto di legge governativo sulla Sila, sia la prima applicazione di una direttiva nuova che ho intravisto in un articolo pubblicato su *La via* e su altri giornali della maggioranza da un autorevole esponente della democrazia cristiana, anche se non membro di questa assemblea: don Luigi Sturzo, il quale si lamentava che il Governo si mostrava troppo benevolo nell'accogliere rappresentanti delle minoranze negli organismi di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

trollo di certi enti, quali l'ente Sila, la Cassa del Mezzogiorno, ecc.. In una parola si vuole arrivare a creare degli strumenti in cui la voce dell'opposizione sia assolutamente esclusa, e con questo sia esclusa la voce — e voi non lo potete negare — di larghi strati di contadini interessati a questa legge.

Questo significa mettere in atto un procedimento antidemocratico, che tende a dare una particolare fisionomia di sopraffazione e di arbitrio a questi organismi che vi accingete a creare. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole dell'emendamento Caramia:

« e sentito il parere di una commissione parlamentare ».

(*Non sono approvate*).

Sono così assorbiti dal risultato di questa votazione la seconda parte dell'emendamento Caramia e l'emendamento Sansone, Fora ed altri.

La Commissione e il Governo hanno dichiarato di accettare invece l'emendamento Colitto, che propone di aggiungere, dopo le parole « sentite le amministrazioni regionali », le altre: « ove siano state costituite ».

Invece non è accolto il secondo emendamento Colitto soppressivo delle parole: « per delegazione concessa con la presente legge ».

Onorevole Colitto, ella mantiene questo emendamento?

COLITTO. A me pare, signor Presidente, che quella dizione sia superflua; ma poiché il ministro ha detto che serve per la chiarezza della norma, resti. Non sarò certo io, che vorrò rendere non chiara una norma che, a detta del ministro, ha bisogno di quella dizione per essere chiara.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 1, con l'emendamento Colitto accettato dal Governo e dalla Commissione:

« La determinazione dei territori sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
MAZZA, Segretario, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme relative

all'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria nonché dell'ente autonomo del Flumendosa per adempiere, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, all'Opera per la valorizzazione della Sila.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rivera ha proposto di sostituirlo col seguente:

« Il comprensorio agricolo reso irriguo sarà assegnato a coltivatori diretti, capaci e volenterosi, che non posseggano o posseggano minimo terreno coltivabile.

I piccoli e medi agricoltori, già possidenti della zona per meno di 50 ettari, anche se non diretti coltivatori, potranno ottenere, in cambio della terra espropriata, ed in luogo della indennità stabilita, terreno agrario, che, bonificato ed irrigato, raggiunga il valore che aveva la terra arida già posseduta ».

Questo emendamento è consequenziale a quello che l'onorevole Rivera aveva presentato all'articolo 1 e che la Camera non ha approvato; si intende pertanto assorbito da quella votazione.

Gli onorevoli Grifone e Miceli hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

« Il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidato agli enti regionali per la riforma agraria.

« Gli enti regionali sono amministrati da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da due vicepresidenti nominati dal presidente della Regione sentita la Giunta regionale, da dodici membri di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori della terra, cinque in rappresentanza dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi proprietari e imprenditori agricoli e dei tecnici, e due in rappresentanza delle cooperative agricole, nominati dal presidente della Regione su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

« Ove la Regione non sia ancora costituita, la presidenza e le due vicepresidenze dell'Ente regionale per la riforma agraria sono affidate, rispettivamente, all'ispettore agrario compar-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

timentale, all'ispettore regionale delle foreste e ad un ispettore provinciale dell'agricoltura e delle foreste. Al ministro dell'agricoltura e delle foreste spetta altresì la nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente ».

ART. 2-II.

« Gli enti regionali sono sottoposti al controllo dell'Assemblea regionale, e ove la Regione non sia ancora costituita, al controllo del Parlamento ».

ART. 2-III.

« Al presidente dell'ente regionale appartengono i poteri di rappresentanza dell'Ente.

« Il presidente non potrà far parte di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di società od enti a carattere industriale o finanziario, né prestare agli stessi consulenza di qualsiasi tipo.

« Il direttore generale dell'ente è nominato dal consiglio di amministrazione ».

ART. 2-IV.

« Il coordinamento dell'attività degli enti regionali per la riforma agraria è affidato alla Opera nazionale combattenti. L'ordinamento di questa verrà modificato in relazione al predetto nuovo compito ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli — e lo dice il primo emendamento — alla istituzione in ogni regione di un ente per la riforma agraria, amministrato da un consiglio di amministrazione, composto di un presidente e due vicepresidenti, nominati dal presidente della regione, dove la regione sia costituita, sentita la giunta regionale, e di dodici membri.

La composizione di questo consiglio di amministrazione riteniamo debba essere fondamentalmente basata sulla rappresentanza delle categorie interessate alla riforma agraria: perciò, abbiamo indicato che di questi dodici membri cinque devono essere rappresentanti di lavoratori della terra (che formano la categoria più interessata alla distribuzione della terra), cinque in rappresentanza dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi proprietari e imprenditori agricoli e dei tecnici, egualmente interessati, anche se in misura minore, all'opera di redistribuzione della terra, e due in rappresentanza delle cooperative agricole.

I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati dal presidente della regione, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e cooperative. In questa proposta ci siamo attenuti alla prassi costante secondo la quale i rappresentanti di categoria dei lavoratori sono designati dalle rispettive organizzazioni.

Nel caso che la regione non sia ancora costituita — ultimo comma dell'articolo proposto — la presidenza e le due vicepresidenze dell'ente sarebbero affidate, rispettivamente, all'ispettore agrario compartimentale, all'ispettore regionale delle foreste e ad un ispettore provinciale dell'agricoltura nominato dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Riteniamo giusto addivenire alla istituzione di questi enti, poiché riteniamo che la riforma agraria deve avere una sua unità di attuazione in ciascuna regione. Siamo contrari quindi, in linea di massima, alla istituzione di una pluralità di enti nell'ambito della stessa regione. Noi riteniamo che questa unicità sia più rispondente ad una maggiore coordinazione e celerità nella esecuzione della riforma agraria.

Gli enti regionali — dice il secondo emendamento — sono sottoposti al controllo dell'assemblea regionale e, ove la regione non sia ancora costituita, al controllo del Parlamento.

Questo emendamento ha fatto dire all'onorevole Gui che noi vorremmo affidare interamente la materia della esecuzione della riforma agraria alla regione; e ciò ha messo in sospetto la maggioranza.

Noi ribadiamo quanto abbiamo detto stamane: anzitutto non vediamo la ragione perchè si debba diffidare dell'ente regione, se è vero che proprio fra i compiti specifici e fondamentali della regione vi è — secondo la Costituzione — anche quello di regolare tutto ciò che concerne la vita agricola della regione stessa. Noi vediamo con simpatia che, mano mano che le regioni si costituiscono, questa materia della esecuzione, non della legiferazione, di tutto ciò che concerne la riforma fondiaria sia sottoposta al controllo dell'assemblea regionale.

Preciso subito che nella nostra concezione non è escluso, anzi è presupposto, il controllo dell'autorità centrale, di altri organi ed anche di un apposito organo di controllo nazionale.

Nel terzo comma sono precisati i poteri del presidente e indicati alcuni motivi di incompatibilità: il presidente non potrà far parte di consigli di amministrazione o di col-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

leggi sindacali di società od enti a carattere industriale o finanziario, nè prestare agli stessi consulenza di qualsiasi tipo.

Noi riteniamo che ciò sia indispensabile, ad evitare una nociva confusione di interessi in un'attività tanto delicata come quella che la presente legge considera.

Con questi emendamenti ci dichiariamo ancora una volta contrari al sistema autocratico e presidenziale che il Governo ha sostenuto e vorrebbe ancora sostenere in questa legge, sistema autocratico e presidenziale che invece è prevalso, per opera della maggioranza, nella legge silana.

Insistiamo poi, su una proposta già fatta per la legge sulla Sila: cioè riteniamo che il coordinamento dell'attività di questi enti debba essere affidato all'Opera nazionale combattenti. Naturalmente il coordinamento, in relazione a questi più complessi fini dovrebbe essere modificato con apposito provvedimento. Ciò perchè sappiamo che l'Opera nazionale combattenti è l'ente che ha maggiore esperienza e migliore attrezzatura in materia di riforma agraria. Il poco che si è fatto in Italia, per quanto concerne l'espropriazione e l'assegnazione di terre ai contadini, è stato fatto dall'Opera nazionale combattenti. Con ciò non dichiariamo di avallare tutta l'attività svolta dall'Opera stessa, soprattutto nel periodo fascista, quando questo ente — come tutti gli enti pubblici — era sottoposto alle direttive di carattere politico emanate dal regime fascista. Sappiamo però che, malgrado le direttive che l'Opera doveva seguire nel periodo del regime fascista, essa ha l'attrezzatura, la capacità e l'esperienza per assolvere sul piano nazionale a questo compito di coordinamento.

Debbo precisare infine, che con ciò non escludiamo affatto il dovere del potere esecutivo, e del Ministero dell'agricoltura in specie, di operare il coordinamento generale e di provvedere all'emanazione di tutto ciò che è regolamento di questa importante materia.

A quei colleghi della maggioranza che hanno obiettato che con i nostri emendamenti escludiamo praticamente il Governo da tutto ciò che è esecuzione di questa legge, teniamo a precisare che nella lettera e nello spirito dei nostri emendamenti non è affatto affermata una soluzione di questo genere. Vi è invece chiaramente riaffermata la facoltà, anzi il dovere del potere esecutivo di regolamentare e coordinare nel modo migliore l'attività di questi enti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Grifone-Miceli ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Questi emendamenti sono stati già esaminati dalla Commissione, alla quale l'onorevole Grifone presentò le medesime proposte.

La Commissione ha già osservato, ed osserva in questa sede, che la competenza per queste opere di riforma fondiaria spetta al Governo, che potrebbe esercitare questa sua funzione direttamente, se fosse attrezzato per queste operazioni o se ritenesse conveniente farlo. Ma, dato che la competenza spetta al Governo, riteniamo che non deve essere deferita alle regioni, se non per quella parte di competenza che per le leggi speciali spetta ad esse.

D'altra parte bisogna osservare che i territori a cui si applicherà questa legge non avranno necessariamente un ambito strettamente regionale. Essi potranno avere un ambito inferiore alla regione e potranno anche avere un ambito maggiore e più grande della regione; ed allora anche per la impossibilità pratica che ne deriva, non è possibile consentire alla proposta dell'onorevole Grifone. Riteniamo però che essa non possa essere accolta, soprattutto, perchè quest'opera di riforma fondiaria spetta al potere esecutivo, il quale, come pare, la eserciterà attraverso la costituzione di enti o di sezioni specializzate, che si adattano all'ambito dei comprensori stessi a cui la legge deve applicarsi.

Per queste ragioni la Commissione ritiene di non poter accogliere l'emendamento Grifone.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ripeterò gli argomenti che ho già svolto in seno alla Commissione rispetto a questo emendamento. Anzitutto, per quanto possa essere desiderabile un'amministrazione svelta, è necessario che questa amministrazione sia semplice, sia costituita da poche persone e sia nominata sul modello di quella della Sila, con la quale siamo riusciti ad andare avanti rapidamente con i programmi di esproprio e di trasformazione e assegnazione. Le assemblee, come constatiamo purtroppo nella pratica esperienza, sono quelle che portano via lungo tempo nella discussione, e lasciano poco tempo all'azione pratica.

Si è ricordata qui l'Opera combattenti, questa ha potuto agire, e ha agito poco come ha detto l'onorevole Miceli, ma tuttavia ha potuto agire soltanto perchè aveva un'organo, una sola persona che dirigeva. Un altro punto delicato è quello della incompatibilità; non sono contrario a queste incompatibilità, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

poichè in proposito vi è un disegno di legge generale che vuole delimitare queste incompatibilità, mi pare che si potrebbe rinviare questa questione al progetto di legge generale.

In particolare sull'articolo aggiuntivo 2-vi che riguarda il coordinamento fatto dall'Opera combattenti, osservo che, poichè questo ente è posto sotto la vigilanza e la tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si finirebbe per costituire un diaframma fra l'ente coordinato e l'ente coordinatore, e, quindi, un sipario, (non un sipario di ferro), ma tuttavia un diaframma tra l'ente che ha la vigilanza e l'ente che dev'essere vigilato. Sono dunque contrario a tutti questi emendamenti e per quanto riguarda l'incompatibilità, sebbene come concetto sia accettabile, propongo alla Camera di rinviare la materia in sede di legge generale agraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Grifone, del quale ho già dato lettura, restando inteso che, qualora esso fosse respinto, rimarrebbero assorbiti i successivi articoli 2-II, 2-III e 2-IV.

(Non è approvato).

L'onorevole Colitto propone i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, alle parole:* relative all'istituzione, *sostituire:* per l'istituzione, »
« *alle parole:* per adempiere, *sostituire:* che adempiano ».

« *Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Le funzioni di cui sopra possono essere demandate anche ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, parzialmente modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744 ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. Non è necessario, a mio avviso, svolgere il primo emendamento, perchè sono con esso da me proposte modifiche formali, che peraltro mi sembra che riproducano più correttamente il pensiero del legislatore.

Circa il secondo emendamento ricordo le disposizioni dettate col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alla bonifica integrale, modificato in qualche punto dal decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744. Con l'articolo 54 si stabilì che potessero costituirsi consorzi fra proprietari di immobili, che traessero beneficio dalla bonifica, col compito di

provvedere alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, o soltanto alla manutenzione e esercizio di esse. E con l'articolo 71 si stabilirono consorzi per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario. Vi sono, quindi, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario. Ora, a mio avviso, non vi è nessuna ragione per non affidare anche ai consorzi le funzioni indicate nel primo comma dell'articolo 2 della legge, cioè le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950 all'Opera per la valorizzazione della Sila. Questi consorzi hanno, come è noto, una attrezzatura ed una esperienza tali da offrire piena garanzia di ben operare nel settore di cui ci stiamo occupando, nell'interesse superiore, economico e morale, della collettività.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

« *Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Le funzioni di cui sopra possono essere demandate anche a sezioni speciali dei consorzi di bonifica, i cui comprensori siano stati classificati di acceleramento ai sensi della legge 31 dicembre 1947, n. 1744 ».

L'onorevole Giuntoli Grazia ha facoltà di svolgerlo.

GIUNTOLI GRAZIA. In sostanza il mio emendamento è stato già illustrato dall'onorevole Colitto. Debbo solo aggiungere che sono stata indotta a presentare questo emendamento dall'opera altamente benefica e sociale compiuta dal consorzio di bonifica nel Tavoliere delle Puglie, dove abbiamo visto in breve tempo sorgere delle strade, dei ponti, e bonificare anche delle paludi. In modo particolare, l'acceleramento fondiario di bonifica è in pieno corso. Siamo pertanto sicuri che, affidando ai consorzi anche il lavoro dello scorporo, essi potrebbero fare un'opera altamente benefica e sociale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sansone, Amicone, Fora, Grammatico, Cacciatore, De Martino Francesco, Carpano Maglioli, Sampietro Giovanni e Matteucci hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* alla istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, *con le seguenti:* istituzioni di sezioni staccate del Ministero dell'agricoltura per assolvere i compiti e fini della presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Onorevoli colleghi, chiedo che agli enti si sostituiscano sezioni staccate del Ministero dell'agricoltura. E se vi è una logica parlamentare, avendo l'onorevole Germani detto che spetta al Governo ogni potere su questa legge, dovrebbe accettare la nostra proposta di dare al Governo un ampio potere attraverso le sezioni staccate del Ministero dell'agricoltura.

Noi non abbiamo fiducia negli enti. Durante la guerra voi ricorderete che gli enti affamarono l'Italia. Vi era allora l'ente per il formaggio, l'ente per la carne, l'ente per le uova, l'ente per la verdura, ecc.; ebbene, essi riuscirono a non far mangiare il paese, perchè per avere un uovo bisognava seguire una trafila burocratica enorme.

Onorevole ministro, ho molta paura degli enti, lei mi comprende, e temo che gli enti non facciano applicare questo stralcio o straccio di riforma fondiaria. Io ho fiducia nelle sezioni staccate del Ministero dell'agricoltura e penso che esse, bene organizzate, con rappresentanza di lavoratori, possano adempiere ai fini di questa legge.

Per vostra coerenza, onorevoli colleghi della maggioranza, dovrete accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 2 l'onorevole Caramia propone di inserire, tra il primo e secondo comma, i seguenti altri:

« Le funzioni di cui sopra possono essere demandate anche a sezioni speciali dei consorzi di bonifica i cui comprensori siano stati classificati di acceleramento ai sensi della legge 31 dicembre 1947, n. 1744.

« Le sezioni speciali dei consorzi di bonifica, di cui sopra, possono chiedere che i terreni da espropriare appartenenti ad uno o più proprietari, siano sostituiti con terreni appartenenti ad altri proprietari consorziati a condizione che abbiano, nel complesso, un eguale reddito dominicale.

« Le permutate di terreni stipulate dai proprietari consorziati ai fini previsti dal precedente comma, sono soggette a tassa fissa di registro ».

L'onorevole Caramia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARAMIA. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono state già spiegate dall'onorevole Colitto, ed io non ho che da uniformarmi completamente ai criteri che egli ha illustrato.

Semplicemente mi permetto di far notare questo: non è opportuno appesantire la macchina statale con la costituzione di nuovi enti. Quando di essi ne abbiamo già a sufficienza, è inutile crearne altri.

Per quanto riguarda il 2° comma del mio emendamento, relativo alla facoltà concessa alle sezioni speciali dei consorzi di bonifica, si chiede in sostanza che le permutate in tali casi non siano sottoposte alla tassa graduale di registro, ma a quella fissa; ciò si chiede per la necessità di agevolare questa possibilità di sostituzione di terreni. Una tassa graduale di trasferimento inciderebbe troppo sui rapporti tra i permutandi; si dovrebbe ricorrere al criterio di quella fissa, trattandosi di negozi giuridici che sono ispirati a fini sociali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zanfagnini, Arata, Vigorelli, Ariosto, Giavi, Zagari, Lopardi, Bellardi, Calamandrei e Matteo Matteotti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Negli enti o sezioni speciali di cui al primo comma debbono essere rappresentati i tecnici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e delle organizzazioni, legalmente riconosciute in sede nazionale, della cooperazione »

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgerlo.

ZANFAGNINI. Il mio emendamento non richiede troppe parole di illustrazione. Esso è nel sistema della legge in quanto accetta il concetto della istituzione degli enti e delle sezioni speciali di enti di cooperazione e trasformazione. Solamente si propone — siccome la legge non detta norma circa la composizione di questi enti — di assicurare in essi una rappresentanza adeguata di tecnici dei lavoratori agricoli attraverso le loro organizzazioni sindacali, e delle cooperative attraverso le loro organizzazioni nazionali legalmente riconosciute.

Qualche cosa di simile è stato già fatto con la legge della Sila: infatti, nell'articolo 15 ci si riferisce alle categorie agricole e nelle categorie agricole non possono non ritenersi comprese i lavoratori e le loro cooperative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pignatelli, Quintieri, Bosco Lucarelli, Liguori, Giuntoli Grazia, Balduzzi e De Meo hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Per l'Italia meridionale ed insulare, i compiti di vigilanza e di coordinamento di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

cui al comma precedente sono devoluti alla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale».

PIGNATELLI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Accettiamo gli emendamenti formali Colitto, perché sembrano esatti.

Circa l'emendamento Sansone — che mi pare si distacchi più degli altri dalla proposta contenuta nel disegno di legge — la Commissione esprime parere contrario. È infatti esatto che questa materia è di competenza del Governo, ma è altrettanto esatto che quando si tratta di applicare in concreto la legge e di andare alla attuazione della riforma fondiaria, trattasi di una questione organizzativa: se sia preferibile cioè servirsi di organi strettamente appartenenti alla burocrazia governativa o costituire organismi distinti, i quali siano meglio attrezzati e capaci di poter far fronte a tutte le esigenze. Personalmente ritengo che il Ministero dell'agricoltura non sia attrezzato e preparato, nella sua naturale organizzazione, per far fronte a tutte le esigenze e a tutte le necessità di così vasta mole, come sono quelle della riforma fondiaria.

Circa gli altri emendamenti proposti dagli onorevoli Colitto, Giuntoli e Caramia, dirette ad affidare le funzioni relative alla riforma fondiaria oltre che ad enti di colonizzazione o a sezioni particolarmente costituite, anche a consorzi di bonifica, ho già detto ieri, a chiusura della discussione generale, che mi pare non sia il caso di affidare a consorzi di bonifica tale compito, avendo essi già altri compiti in sede di bonifica e di trasformazione fondiaria.

I consorzi di bonifica sono d'altronde formati dagli stessi proprietari e, per ciò stesso, dicevo ieri, non mi pare sia opportuno affidare ad essi questa croce di intaccare la proprietà degli stessi consorziati. Sono tuttavia organi, come dicevo, di cui gli stessi enti di riforma possono servirsi per le opere di bonifica, ed eventualmente per quelle di trasformazione agraria.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Caramia, ritengo non sia questa la sede di discuterne, ma eventualmente quando parleremo delle espropriazioni.

Quanto all'emendamento Zanfagnini, è da considerare che la legge sulla Sila, cui in

linea di massima si riferisce il disegno di legge in esame, prevede già la partecipazione nella gestione di questi enti anche da parte delle categorie cui accenna l'onorevole Zanfagnini. Infatti, l'articolo 13 della legge sulla Sila reca che il presidente dell'Opera è assistito da un consiglio composto di dodici membri dei quali sei scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole. Poiché pertanto il nostro disegno di legge fa già riferimento, come dicevo, alla legge sulla Sila, mi pare sia questa una direttiva di massima già implicitamente esistente nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli emendamenti opposti, Sansone e Caramia, tendono sostanzialmente a spostare l'organizzazione dell'esecuzione della riforma, che è poi il punto più delicato e il punto più grave. Da un lato infatti l'onorevole Sansone, riecheggiando una proposta fatta a proposito della legge sulla Sila, chiede che le opere di trasformazione vengano compiute direttamente dal Ministero; dall'altro invece si chiede che queste opere vengano affidate ai consorzi di bonifica.

La mia opinione è contraria a questi emendamenti tanto in un senso che nell'altro. Vi è infatti nell'uno una centralizzazione eccessiva, nell'altro gruppo di emendamenti un decentramento anch'esso eccessivo. Io preferisco che si rimanga a quella via di mezzo di quegli enti regionali che possono coordinare anche l'attività dei consorzi di bonifica.

Io dovrei anzi, come ministro, essere in questo senso piuttosto favorevole ad una organizzazione centralizzata, ma in realtà ritengo che enti decentrati possano funzionare meglio e, se vi è una preoccupazione che questi enti possano sfuggire al controllo del Parlamento, io ritengo questa una preoccupazione non giustificata, in quanto, essendo gli enti controllati e vigilati dal Ministero dell'agricoltura, come è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, il Ministero risponde per quello che hanno fatto questi enti. È meglio, però, che gli enti abbiano una organizzazione autonoma anche per una maggiore agilità per quanto si riferisce alla legge di contabilità e per una maggiore facilità di disporre nei movimenti e nell'esercizio delle loro funzioni, che ad un ente statale, fino a che sono in vigore le attuali disposizioni di legge, viene a mancare.

Passando all'altro estremo, vi sono tre emendamenti degli onorevoli Colitto, Giun-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

toli e Caramia, che parlano dei consorzi di bonifica. L'onorevole Caramia parla di sezioni speciali dei consorzi di bonifica. Ora, se queste sezioni speciali hanno una struttura analoga a quella degli enti, io dovrei fare l'obiezione che così si frazionava troppo l'esecuzione di una attività che deve essere organica, almeno nell'ambito della regione; frazionarla per consorzi di bonifica con sezioni speciali, i quali operano in comprensori di bonifica molte volte con una superficie molto ridotta e sempre diversa, significa frantumare ed impedire la coordinazione di questa attività. Quindi occorre un ente che abbia una certa ampiezza, senza arrivare ad un ente unico nazionale; ente che permetta, in un territorio sufficientemente ampio, di coordinare un'opera molto complessa la quale si occupa dei movimenti di lavoratori da zona a zona nella stessa regione e in regioni diverse. Invece, frazionando questa attività fra i vari comprensori, tutta questa opera non sarebbe possibile.

Inoltre, se sostituiamo ai consorzi di bonifica delle sezioni specializzate con nomina dall'alto, ciò equivale a modificare profondamente e sostanzialmente la struttura del consorzio. Se, invece, diamo ai consorzi questo compito, mantenendoli nella loro attuale struttura, noi finiamo per fare una cosa controproducente perchè non ci pare, nell'interesse stesso dei consorzi, che questi, espressione di proprietari, possano mettersi in contrasto con gli stessi proprietari che devono essere espropriati. Quindi mi pare ciò sia una contraddizione che porterebbe ad un arresto inevitabile di tutta l'opera che vogliamo, invece, accelerare.

Il consorzio di bonifica rimane con il suo complesso di attribuzioni come tale: è quindi utilizzato e non viene certo a scomparire. Ma dargli una funzione, che non è simpatica negli stessi confronti del consorzio, mi pare sarebbe affidargli un compito superiore alle sue forze che finirebbe certamente per mettere in cattiva luce lo stesso consorzio e, quindi, impedire di espletare, con la fiducia dei consorziati, i compiti ordinari.

Ritengo perciò preferibile mantenere la formula adottata dalla legge che già sta dando i suoi risultati nella Sila.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Zanfagnini, ritengo che esso sia assorbito. Perché, in fondo, se questo organo deve avere compiti consultivi (come mi pare abbia accennato l'onorevole Zanfagnini), esso è già previsto nella legge sulla Sila ed è quindi riprodotto in questa legge. Non che quello sia cioè un organo particolare della legge

sulla Sila: richiamando la legge sulla Sila ci siamo riferiti anche alla struttura degli enti.

Con questo chiarimento io credo che l'emendamento dell'onorevole Zanfagnini possa — ripeto — considerarsi assorbito da questa esplicita dichiarazione: noi non faremmo che dire una cosa già detta con la formula dell'articolo 1, che parla di estensione di tutte le norme sulla Sila tranne le modificazioni contenute nella presente legge; e siccome con la presente legge non si escludono questi consiglieri attorno alla presidenza dell'ente, è certo che sia in modo preciso disposto dalla legge che questo consiglio possa anche esservi in ogni ente regionale che si verrà a creare.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, mantiene il suo emendamento?

SANSONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sansone:

« Al primo comma, sostituire le parole: alla istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, con le seguenti: istituzione di sezioni staccate del Ministero dell'agricoltura per assolvere i compiti e fini della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, con gli emendamenti formali Colitto, accettati dal relatore e dal ministro:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonchè dell'ente autonomo del Flumendosa che adempiano nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni all'Opera per la valorizzazione della Sila ».

(È approvato).

Onorevole Giuntoli, mantiene il suo emendamento?

GIUNTOLI GRAZIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

COLITTO. Lo mantengo.

CARAMIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Mi associo all'emendamento Colitto e accetto che i due ultimi commi del mio emendamento siano esaminati in altro momento.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Colitto:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le funzioni di cui sopra possono essere demandate anche ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, parzialmente modificato dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744 ».

(Non è approvato).

Onorevole Zanfagnini, mantiene il suo emendamento ?

ZANFAGNINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali hanno fatto chiaramente intendere come gli stessi criteri che presiedono alla costituzione dell'Opera per la Sila saranno applicati anche agli enti di colonizzazione e di riforma per questa legge speciale, ritiro l'emendamento e mi ritengo soddisfatto.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Faccio mio l'emendamento Zanfagnini, e dichiaro che noi voteremo a favore di questo emendamento per i motivi esposti dagli altri colleghi. Riteniamo che il ministro non abbia ben presenti gli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 230 del 12 maggio 1950, articoli che si riferiscono alla composizione del consiglio consultivo dell'Opera della Sila. Ad esempio, nell'articolo 13 si dice che fanno parte di questo consiglio consultivo due rappresentanti delle amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro. Sarebbe ridicolo che tale disposizione fosse ritenuta operante per il consiglio consultivo dell'ente di irrigazione pugliese ! Ella, onorevole ministro, potrebbe dirmi che sarebbe logico non estendere ma adattare le disposizioni della legge Sila alle varie regioni, ma il suo disegno di legge, all'articolo 1, estende alle altre regioni le norme e non i criteri della legge Sila. Sono gli articoli che si applicano, non gli indirizzi. Quindi occorrerà inserire nella nostra legge qualche cosa che trasformi la norma in criterio perchè altrimenti si estenderebbe automaticamente la norma, e le ho dimostrato che tale estensione è semplicemente ridicola !

In secondo luogo riteniamo che l'emendamento dell'onorevole Zanfagnini sia quello più pertinente alla composizione del consiglio di questi enti. Abbiamo avuto questa mattina

dall'onorevole Alicata una primizia, che ci mostra come siano formati questi consigli consultivi quando la loro composizione si affida ai poteri discrezionali del Governo. Nel caso dell'Opera della Sila i quattro esperti appartenenti alle categorie agricole sono: il presidente dell'associazione degli agricoltori, due avvocati proprietari, un funzionario dei sindacati liberi del nord Italia venuto da poco in Calabria; tutti, si intende, dirigenti del partito democristiano !

Il ministro Segni è stato evidentemente un precursore della nuova concezione sturziana, secondo la quale gli estranei allo scudo crociato debbono essere esclusi da ogni organismo di direzione. Ma noi appunto per questo intendiamo che l'emendamento Zanfagnini, che si riferisce specificamente alle organizzazioni di categoria, sia quello più adatto a garantire un minimo di giustizia. Infine, dobbiamo ripetere ancora una volta che è chiara intenzione del Governo di voler escludere, non diciamo nella esecuzione della riforma fondiaria ma anche nella consultazione, i contadini. Noi abbiamo sempre accusato il Governo — e continuiamo, con seri argomenti, ad accusarlo — di voler fare una riforma paternalistica, cioè una riforma da agrimensori, da farmacisti. La riforma fondiaria, che è dettata dalla Costituzione e che da noi stessi è stata decantata come una operazione non di agrimensura o di farmacia ma come operazione sociale, deve avere strumenti adeguati. Quando mantenete lontani, completamente, anche dalla rappresentanza consultiva, le categorie dei contadini, con questo semplice gesto voi definite la riforma in maniera più che eloquente.

Per queste ragioni voteremo favorevolmente all'emendamento in discussione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È una procedura molto curiosa questa di volere far votare degli articoli che sono già contenuti nella legge sulla Sila e che possono pregiudicare i fini nobili che si vogliono raggiungere. Si capisce che nei nuovi enti non possano essere rappresentate le province di Cosenza e di Catanzaro. Quindi, mentre insisto per il rigetto dell'articolo aggiuntivo fatto proprio dall'onorevole Miceli; assicuro però che questo rigetto non significa che l'articolo 13 della legge sulla Sila non si estenda, con gli adattamenti del caso, anche agli altri comprensori di riforma.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zanfagnini, fatto proprio dall'onorevole Miceli:

«Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Negli enti o sezioni speciali di cui al primo comma dovranno essere rappresentati i tecnici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e le organizzazioni, legalmente riconosciute in sede nazionale, della cooperazione».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

«Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'articolo 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione».

PRESIDENTE. L'onorevole Rivera ha presentato un emendamento suppressivo di questo articolo. Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: sottoposti a procedimento di espropriazione, sostituire: espropriati, non appena intervenuta l'approvazione di detti programmi ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. A me sembra evidente che si debba parlare non di esecuzione di programmi in terreni «sottoposti a procedimento di espropriazione», ma di esecuzione di programmi in terreni «espropriati». È evidente che l'esecuzione dei programmi di trasformazione fondiaria e, se si vuole, agraria, presuppone che si sia completato il procedimento di espropriazione.

I terreni, quindi, nei quali saranno per essere eseguiti i programmi, sono terreni espropriati, non più soggetti a procedimenti di espropriazione.

Mi sembra necessaria l'aggiunta, che da me si propone, in quanto non so comprendere, senza di essa, da chi i programmi elaborati dagli enti di cui all'articolo 2 della legge debbano essere approvati, per poter essere eseguiti.

A mio avviso, il dubbio cade col richiamo dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Il richiamo, comunque, sarebbe opportuno ai fini della chiarezza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino propongono di aggiungere il seguente comma:

«I proprietari che, nei comprensori di bonifica, abbiano effettuato dopo il 31 dicembre 1940 trasformazioni fondiario-agrarie in armonia coi piani generali di bonifica dei comprensori stessi, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati, non soltanto per i cambiamenti di coltura, ma anche in relazione alla aumentata produttività dei terreni, che non abbiano cambiato destinazione colturale».

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. È tutt'altra questione quella che prospetta la onorevole Giuntoli: cioè la possibilità di ricorrere per una riclassifica.

Io propongo di esaminare questo emendamento dopo che avremo discusso i criteri di esproprio.

PRESIDENTE. Onorevole Giuntoli, concorda?

GIUNTOLI GRAZIA. Accetto questa proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Zanfagnini, Ariosto, Giavi, Zagari, Arata, Vigorelli, Lopardi, Belliardi, Calamandrei e Matteo Matteotti propongono di aggiungere il seguente comma:

«La esecuzione dei programmi di cui al primo comma sarà di regola affidata ai contadini assegnatari del fondo, singoli od associati in cooperativa».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANFAGNINI. In relazione a quelle che sono state le dichiarazioni di principio rese su questa legge, le quali mi pare ne costituiscono la novità nel senso di un abbinamento

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

mento della trasformazione fondiaria ed agraria alla assegnazione, vorrei che non si escludesse, che anzi si affermasse la possibilità che l'esecuzione di questi programmi possa essere affidata agli stessi contadini assegnatari dei fondi singoli o associati in cooperative.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 2-bis ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Riguardo all'emendamento sostitutivo Colitto, la Commissione non è d'accordo. Anzi tutto queste opere, secondo le norme generali che regolano tutta la materia (anche quella contenuta nella legge sulla Sila), possono essere compiute non soltanto quando i terreni siano espropriati, ma anche quando avvenga la occupazione di urgenza. Se dicessimo « espropriati », impediremmo che queste opere fossero compiute anche nel periodo di occupazione di urgenza. Quanto poi al richiamo dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, lo ritengo superfluo, perchè tutte le norme della legge sulla Sila possono essere applicate anche a queste zone-stralcio, pertanto questo richiamo, e cioè il richiamo al procedimento previsto dall'articolo 5 della legge sulla Sila, deve ritenersi già fatto genericamente. Pertanto la Commissione è — come dicevo — contraria all'emendamento Colitto.

L'emendamento Zanfagnini propone che, in aggiunta al comma il quale stabilisce che alla esecuzione dei programmi provvedono gli enti, si precisi che l'esecuzione dei programmi sarà di regola affidata ai contadini assegnatari dei fondi, singoli o associati in cooperative. Questa è una specie di raccomandazione — tanto è vero che la stessa espressione dell'emendamento è così stilata: « sarà di regola » — che si fa al Governo perchè nell'attuazione della legge di riforma tenga presente la convenienza (che del resto è nello spirito se non nella lettera) che le opere di trasformazione, di bonifica, di miglioramento, siano affidate agli stessi contadini i quali siano in possesso dei fondi. Ma non possiamo stabilire ciò in una norma categorica, perchè può darsi anche le esigenze della riforma richiedano che, viceversa, le opere siano affidate ad altri.

Quindi, come raccomandazione in linea generale, la Commissione è d'accordo; essa non conviene però circa l'inserzione di questa precisa norma nella legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Quanto all'emendamento Colitto, riten-

go che le ragioni esposte dal relatore siano sufficienti a chiarire la portata della formula « sottoposti a procedimento di espropriazione »: una formula così generica deve essere interpretata nel senso che si possano eseguire le opere, sia nei terreni già espropriati, sia nei terreni che siano stati occupati di urgenza in forza della disposizione dell'articolo 5 della legge sulla Sila, estesa anch'essa ai nuovi comprensori. Penso quindi che l'emendamento Colitto possa essere considerato assorbito da questa interpretazione che diamo al testo della legge.

Che sia poi necessario riportare nell'ultima parte dell'articolo « non appena intervenuta l'approvazione di detti programmi », io ritengo superfluo, in quanto non è pensabile che un ente possa mettere in esecuzione programmi se non dopo averne ottenuta l'approvazione.

Per l'emendamento Zanfagnini confermo la già fatta dichiarazione programmatica di allontanamento dai principi della vecchia colonizzazione, per cui i contadini arrivavano solo dopo che tutte le opere di trasformazione erano state fatte; noi intendiamo che i contadini collaborino a queste opere.

Tuttavia non possiamo dire in questa sede che ciò possa avvenire di regola, cioè come norma obbligatoria, poichè potranno esservi dei casi in cui si avranno opere di indole generale da eseguirsi dagli enti.

Quindi non posso accettare una norma di tipo obbligatorio, ma ne accetto il concetto; e il Governo si propone di mettere in esecuzione detto concetto senza che questo sia contenuto in una norma precisa. Nelle norme regolamentari potremo dare questa norma istruttoria all'ente di bonifica, per cui esso si avvalga, a preferenza, dell'opera degli stessi contadini ovunque ciò non sia in contrasto con l'esecuzione di opere di ordine collettivo; ma, come emendamento alla legge, esso sarebbe vincolante in modo eccessivo.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene l'emendamento?

COLITTO. Dati i chiarimenti forniti dalla Commissione e dal Governo, non ho ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini ?

ZANFAGNINI. Mantengo l'emendamento MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi riteniamo che la formulazione dell'articolo 2, contrariamente forse alle intenzioni del Governo, non sia tale da poterci soddisfare. È intenzione del Governo che la progettazione e la preparazione dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

programmi di opere di trasformazione fondiaria e agraria si estendano a tutti i terreni compresi nei territori di cui all'articolo 1, cioè anche a quelli non espropriabili. Ora, in questi territori vi sono di solito dei consorzi di bonifica. Noi nulla abbiamo detto circa l'attività dei consorzi di bonifica, o circa la progettazione e l'esecuzione delle opere da parte degli stessi. Così come è formulato l'articolo, è evidente che l'ente diventa prigioniero dei consorzi di bonifica, perché noi sappiamo che le opere di trasformazione fondiaria e agraria, di solito, si eseguono dopo l'esecuzione delle più importanti opere di bonifica. Se noi riserviamo all'ente la preparazione e l'esecuzione dei programmi solo per le opere di trasformazione fondiaria ed agraria di cui all'articolo 1, è evidente che noi corriamo certamente il pericolo di subordinare l'attività di questo ente all'attività ed agli interessi dei consorzi di bonifica (leggi proprietari!).

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È vero il contrario!

MICELI. Non è vero il contrario. Le operazioni di trasformazione fondiaria e agraria, sono, di solito, subordinate alle opere di bonifica. Ella non può fare delle case coloniche se non ha prima inalveato i fiumi per evitare le inondazioni. La trasformazione segue la bonifica. Nell'articolo 20-bis vi è quel che riguarda le trasformazioni fondiarie e agrarie, mentre le grandi opere di bonifica non sono contemplate dalla legge: restano dunque affidate ai consorzi. Né si dica che l'articolo 10 della legge Sila prevede un coordinamento: è solo coordinamento delle opere di trasformazione e derivati. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto. Sembra una questione di dettaglio, ma, se non è chiarita, può farci raggiungere un risultato che non desideriamo. Questa è l'osservazione che volevo fare a proposito del primo comma dell'articolo 2-bis, riservandomi di fare in seguito una dichiarazione sull'emendamento Zanfagnini.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'osservazione dell'onorevole Miceli avrebbe un senso se fosse condensata in un emendamento, che non è però stato presentato. D'altronde, l'articolo 10 della legge sulla Sila provvede già ed è sufficiente a far svanire le preoccupazioni dell'onorevole Miceli. Con la norma dell'articolo 10 siamo in condizioni di guidare l'attività dei consorzi di bonifica e di

coordinare in modo efficace l'attività di trasformazione della riforma fondiaria con l'attività di bonifica. Testualmente questo potere di coordinazione vi è. Se occorressero maggiori specificazioni, potrà provvedersi anche in sede di norme di attuazione.

MICELI. Basta la coordinazione?

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se il Ministero si impegna in questa opera di coordinazione, credo che ogni preoccupazione debba cadere. D'altra parte non è facile trovare altra formulazione al di fuori di questa.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Rivera non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo dell'articolo 2-bis. Pongo in votazione questo articolo nel testo della Commissione del quale è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Zanfagnini.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Sono lieto che sia stato l'onorevole Zanfagnini a proporre un emendamento che era stato oggetto di nostre ripetute richieste in sede di discussione della legge sulla Sila. Uno dei motivi che ci dividono dalla concezione che la maggioranza ha della riforma è il seguente. Noi pensiamo che, insieme alla redistribuzione delle terre, sia necessaria la valorizzazione delle stesse a mezzo di opere di trasformazione. Ma riteniamo che sia opportuno, dal punto di vista economico e per la bontà di esecuzione, affidare — entro i limiti del possibile — la esecuzione di queste opere al contadino stesso cui sia stata assegnata la terra.

In tutte le circostanze Governo e rappresentanti della Commissione e della maggioranza hanno formalmente accettato questa nostra proposta, né pensiamo che logicamente avrebbero potuto altrimenti.

Ma quando si presenta, come in questo caso, l'opportunità di concretare questo principio, accettato da tutti, in una norma, ci si obietta che questa è una questione di dettaglio da contemplare in un regolamento e non in una legge.

Orbene, questa è una questione centrale e di principio, perché la differenza fra un'opera di riforma fondiaria ed un carrozzone di colonizzazione qualsiasi, come se ne sono avuti tanti nel passato, consiste in questo: che nella riforma fondiaria le opere di tra-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

sformazione debbono essere atte ad aumentare l'efficienza produttiva dei fondi e debbono essere eseguite dagli stessi assegnatari dei fondi, mentre nella colonizzazione la finalità delle opere è di fatto staccata dalla sorte della terra, e l'esecuzione delle stesse tende a fare gli interessi di categorie in gran parte estranee all'aumento di produttività della terra ed alle esigenze dei lavoratori agricoli.

Onorevoli colleghi, questo non è un dettaglio di regolamento ma è il fondamento, è la base, è ciò che deve caratterizzare la riforma fondiaria; perciò deve essere sancito esplicitamente nella legge.

Nella legge silana si sono incluse norme di vero dettaglio, certamente meno importanti di questa, quale ad esempio quella dell'articolo 17, ultimo comma: « la rateizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale ». Questa è veramente materia regolamentare. Eppure si è sentita la necessità di esprimerla in un articolo di legge. Se questo si è fatto per una questione di vero dettaglio, non vedo perché non possa inserirsi nella legge questo emendamento che riguarda un criterio basilare della riforma. Il Governo si è preoccupato della formulazione data dall'onorevole Zanfagnini. Ritengo eccessiva tale preoccupazione: la maggioranza parlamentare ha approvato una dizione identica a quella proposta dall'onorevole Zanfagnini nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno: all'articolo 7, là dove si dice che la Cassa « affida di regola l'esecuzione delle opere, ecc.

Perché in quella occasione, questa questione non si è ritenuta materia di regolamento? Perché mai noi ci dobbiamo in questa legge e per questa materia affidare alle assicurazioni del ministro, quando noi vediamo che simili principi sono chiaramente inseriti nella legge che riguarda la Cassa per il Mezzogiorno? Io non vedo perché ciò non possa essere anche qui esplicitamente espresso; a meno che non vi sia una riserva del Governo di disporre caso per caso e con pieni poteri. Ci si dice che le nostre motivazioni possono essere accettabili, ma poi ci si rifiuta di inserire nella legge le norme relative promettendo che potranno essere oggetto di circolari od ordinanze interne del Ministero! In questo modo, l'intera legge si potrebbe ridurre ad un articolo unico: il Parlamento dà pieno mandato al Governo di attuare quella riforma fondiaria che gli fa comodo! Se noi abbiamo qualche cosa di fondamentale da inserire in questa legge è proprio questo

emendamento, il quale ci garantirà che avremo imboccato la via non della colonizzazione, ma della riforma fondiaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanfagnini:

« Aggiungere il seguente comma:

« La esecuzione dei programmi di cui al primo comma sarà di regola affidata ai contadini assegnatari del fondo singoli od associati in cooperative ».

(Non è approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Ai fini della presente legge l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

« La quota da espropriare ad ogni proprietario, singolo o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o *pro indiviso*, è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.

« Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni in enfiteusi.

« I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

« Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. L'onorevole Rivera aveva proposto di sopprimere questo articolo; il suo emendamento è assorbito dalle precedenti votazioni.

L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« Agli effetti della presente legge sono aboliti il quinto e il sesto comma dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Dichiaro anzitutto di trasformare il mio emendamento da sostitutivo in aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 3.

I commi 5° e 6° della legge della Sila stabiliscono: « Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazioni, previa autorizzazione del ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'Opera può essere autorizzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

In sostanza il mio emendamento propone di togliere a questi enti la facoltà di fare acquisti di terre. Sono operazioni amministrative che giudico non conveniente assegnare agli enti. E, d'altra parte, perchè questi enti di colonizzazione devono acquistare delle terre? Essi devono scorporare, espropriare, trasformare e distribuire terre, non devono acquistarne.

Circa il 6° comma, là dove si dice che gli enti sono autorizzati a permutare i terreni, che non sono appoderabili, con altri migliori, io osservo che i terreni da espropriare devono essere quelli appoderabili. Perchè gli enti devono venire in possesso di terreni che non sono trasformabili? Se i terreni non sono trasformabili, si lascino ai proprietari e non si diano agli enti per farne baratto. Sono operazioni amministrative assai delicate queste permute, ed è meglio evitarle.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Gullo ed Alicata hanno proposto di sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

ART. 3.

« La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di cento ettari di estensione. Ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati, è assicurato il possesso permanente delle terre eccedenti il limite predetto, secondo le norme seguenti ».

ART. 3-II.

« In relazione alle caratteristiche economico-agrarie locali, il limite alla estensione della proprietà privata della terra può, con provvedimento legislativo dell'Assemblea regionale, essere ridotto per singole zone agrarie, in nessun caso al di sotto dei cinquanta ettari ».

ART. 3-III.

« Il possesso permanente delle terre coltivate da contadini in forza di contratti agrari di qualsiasi tipo, o in applicazione delle norme sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, è trasferito, in misura non eccedente l'impiego del lavoro della famiglia, agli attuali coltivatori mediante conversione in enfiteusi dei contratti e delle concessioni.

« Il possesso permanente delle altre terre disponibili è trasferito, mediante assegnazione in enfiteusi, ai contadini, non contemplati dal precedente comma, o che avendo ricevuto terra in forza del comma suddetto, o possedendone per altro titolo, non dispongano di terre sufficienti all'impiego del lavoro della famiglia ».

ART. 3-IV.

« Le terre non suscettibili, ad opera di contadini singoli o associati, di conveniente utilizzazione o di conveniente trasformazione a coltura agraria, e per tali motivi non assunte in enfiteusi dai contadini, entrano a far parte del Demanio forestale dello Stato ai fini del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati o del miglioramento pascoli ».

ART. 3-V.

« Ai fini della protezione idrogeologica, la utilizzazione delle terre boschive o pascolive accessorie di terreni a coltura agraria è disciplinata dall'Ispettorato regionale delle foreste di concerto con l'Ispettorato compartimentale agrario ».

ART. 3-VI.

« Ove le esigenze della produzione o l'esistenza di impianti e servizi comuni imponessero unitarietà nella gestione del fondo totalmente o parzialmente assegnato in enfiteusi, provvede il Consiglio di azienda costituito tra gli interessati ».

ART. 3-VII.

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo; e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, gli emendamenti che mi accingo ad illustrare toccano la parte fondamentale del disegno di legge che stiamo discutendo. Essi si riferiscono infatti al problema del limite e si riferiscono anche al meccanismo di assegnazione, ai criteri cioè con i quali le terre espropriate dovrebbero essere assegnate ai contadini.

Nel primo di questi articoli che proponiamo in sostituzione dell'articolo 3 del disegno di legge nel testo della Commissione, che si basa essenzialmente sul principio della tabella di scorporo (ampiamente illustrato nelle relazioni e nella discussione), noi proponiamo l'affermazione di un limite generale permanente di 100 ettari come limite massimo insuperabile per la proprietà terriera privata.

Abbiamo spiegato in sede di discussione generale che a nostro avviso l'articolo 44 della Costituzione deve essere inteso, come chiaramente del resto dice la lettera dell'articolo, nel senso che sia necessario — in base ai fini sociali, politici ed economici che la Costituzione richiama, e ai principi fondamentali sanciti negli articoli 42 e 43 — un limite generale permanente.

È perciò che abbiamo formulato la nostra proposta in questi termini: « La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di 100 ettari di estensione ».

Noi non siamo di avviso, come la maggioranza ha dimostrato di opinare, che la riforma fondiaria possa essere realizzata senza stabilire per la proprietà terriera privata un limite insuperabile di carattere permanente. Non pensiamo che sia possibile proporre, ad ogni generazione, leggi che in un certo qual modo eliminino le disparità sociali nella distribuzione della terra, ma che invece sia democratico, come afferma la Costituzione, stabilire il limite una volta per sempre.

Abbiamo indicato la cifra di 100 ettari perchè riteniamo che attraverso una operazione di espropriazione al di sopra di questo limite sarebbe possibile trovare una massa di terra fra i 3 e i 4 milioni di ettari, e questa

riteniamo non dico sufficiente, ma relativamente sufficiente a soddisfare la fame di terra della maggior parte dei contadini.

Nello stesso articolo noi affermiamo che tutto l'eccedente da espropriarsi oltre questo limite deve essere assegnato ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati. Con questa affermazione noi riconfermiamo la nostra fiducia nella capacità lavorativa dei contadini. Noi riteniamo che debbano essere i contadini stessi a scegliere la forma più appropriata per condurre la terra che essi otterranno dalla espropriazione dei grandi proprietari di terra; vogliamo che l'assegnazione della terra eccedente il limite abbia un carattere definito e permanente, in modo che nessuno possa toglier loro questo bene fondamentale, garanzia di vita e di benessere per le loro famiglie.

Nel secondo articolo precisiamo — in omaggio all'articolo 44 della Costituzione — che le assemblee regionali, mano a mano che si costituiranno, dovranno adattare il limite nazionale dei 100 ettari alle varie zone agrarie. Non siamo del parere espresso dall'onorevole ministro. Per noi regioni e zone agrarie sono concetti eminentemente geografici basati su caratteristiche agronomiche ben definite, e le assemblee regionali sono gli organi più adatti per definirle. Il nostro limite quindi non è fisso né rigido: il nostro è un limite variabile tra i 50 e i 100 ettari, da adattarsi, come dice la Costituzione, alle varie regioni e zone agrarie. Ove si eccettuino alcune zone agrarie delle regioni più povere, noi riteniamo che la quantità di 100 ettari di terra sia sufficiente ad assicurare un discreto benessere a chi ne è proprietario. Bisogna peraltro tener presente che, il giorno in cui avremmo ridotto tutte le proprietà a 100 ettari, i proprietari avranno tutto l'interesse di far fruttare il più possibile quanto loro rimane.

Fondamentale è l'articolo 3, in cui enunciamo il principio generale secondo il quale tutte le terre espropriate — e quindi in possesso permanente — debbono in primo luogo essere assegnate ai contadini che attualmente le coltivano...

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non è però questa la sede per trattare tale problema.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi riteniamo che i nostri emendamenti siano legati strettamente fra loro. La illustrazione è preferibile quindi sia fatta nell'insieme.

L'eccedenza espropriata deve essere in primo luogo assegnata ai contadini che già sono sul fondo, perchè in nessun caso sarebbe

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

equo estrometterli dal fondo su cui lavorano. Naturalmente sappiamo che talvolta sui fondi espropriabili vi sono contadini che hanno terre eccedenti le possibilità di lavoro delle rispettive famiglie; è perciò che abbiamo inserito un inciso il quale stabilisce che l'assegnazione della terra avviene in misura non eccedente la capacità di lavoro della famiglia. La parte eccedente tale misura dovrà essere opportunamente stralciata e andrà ad accrescere il fondo generale di terre da distribuire ai contadini poveri.

Il passaggio di possesso dagli attuali proprietari ai contadini ai quali la riforma vuol provvedere noi crediamo possa e debba avvenire, con maggior facilità, attraverso la conversione obbligatoria degli attuali contratti di affitto, di colonia, di compartecipazione, in contratti di enfiteusi perpetua.

Con questa proposta noi esprimiamo la nostra fiducia nei confronti di un meccanismo facilissimo, che automaticamente porterebbe ad applicare la legge.

Il secondo comma dice che il possesso permanente di tutte le altre terre disponibili, su cui non siano cioè già insediati contadini con contratti agrari, vengano insediati contadini che non hanno eventualmente alcun contratto, ovvero che abbiano un fondo troppo piccolo, troppo esiguo in relazione alle loro necessità famigliari. Con ciò noi affermiamo il principio che la riforma fondiaria non solo debba convalidare il possesso precario degli attuali occupanti, ma debba anche venire incontro alla situazione di quei contadini che sono in possesso di terra per una estensione troppo modesta: caso assai frequente in Italia.

Il quarto emendamento si riferisce alle terre non suscettibili di conveniente utilizzazione. Noi riteniamo che non sia giusto lasciarle ai proprietari dei terreni solo per il fatto che esse non siano suscettibili di immediata utilizzazione agraria. Noi riteniamo invece che questi territori debbano essere trasferiti al demanio, e con ciò ci riferiamo in modo particolare ai boschi e agli altri terreni che è giusto conservare nell'attuale sistemazione oppure destinare al rimboschimento o al miglioramento dei pascoli.

Intendiamo particolarmente alludere ai patrimoni terrieri che si trovano nelle montagne, i quali molte volte sono terreni non utilizzabili per l'agricoltura, ma per i quali appare appunto egualmente giusto che la espropriazione avvenga a beneficio del demanio.

Importante è il sesto emendamento, su cui richiamo l'attenzione della Camera, poi-

chè esso viene incontro alle obiezioni ribadite e che sentiremo probabilmente ancora ripetere in questa discussione, circa una nostra intenzione, che non esiste, di voler spezzare le aziende la cui unità economica non può essere spezzata senza grave danno della produzione: le famose aziende modello che vorreste del tutto esonerare dalla riforma fondiaria.

Noi non siamo affatto d'accordo circa la opportunità, affermata sia in un vostro emendamento che nel disegno di legge generale, che sia giusto esonerare completamente dalla riforma fondiaria (come avete fatto per le cascine lombarde) i proprietari di queste aziende modello. Noi non comprendiamo perché i proprietari di tutta questa grazia di Dio che sta nella Valle padana, debbano essere esclusi dalla espropriazione. Il ministro dirà che questa è una anticipazione della discussione sulla riforma generale. Ma aziende di quel tipo ve ne sono anche nelle zone di stralcio, tanto è vero che voi avete pensato (con l'emendamento De Martino) ad esonerare le aziende modello, dicendo che sono poche. Si vedrà se siano poche o molte. Noi intanto diciamo che non vi è nessuna ragione di esonerarle dall'esproprio (e l'onorevole Miceli ve lo ha ampiamente dimostrato), perché si può benissimo concepire una espropriazione della proprietà di queste aziende senza con questo spezzare affatto l'unità aziendale. Noi non vogliamo distruggere il patrimonio economico e agronomico delle fattorie della Italia centrale o delle aziende agrarie dell'Emilia o delle altre aziende agrariamente progredite. Noi non vogliamo spezzare le fattorie toscane. Noi diciamo che è possibile espropriare il principe Corsini e tutti gli altri titolari della Toscana che sono i più grandi proprietari di terre d'Italia, senza con questo danneggiare affatto la produzione. Noi vogliamo espropriare le proprietà dei Piccolomini e degli altri grandi possidenti che l'onorevole Monticelli conosce così bene...

MONTICELLI. Pranzo insieme con loro tutti i giorni... (*Commenti. — Si ride.*)

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* ...ma non per questo intendiamo spezzare le loro fattorie che, a dettò di tutti, sono inscindibili economicamente. Noi non vogliamo spezzare nulla, perchè sappiamo che vi è la possibilità, come l'articolo 6 indica, di conservare intatta l'unità di queste aziende pur espropriando il signore che oggi le detiene.

Questa possibilità consiste nell'istituire fra i nuovi possessori delle fattorie dei consorzi obbligatori per la gestione associata degli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

impianti di fattoria, amministrati da consigli di azienda, secondo norme che il regolamento della legge detterà. Quei consigli di azienda che già esistono hanno dato la dimostrazione di sapere ottimamente gestire. I contadini delle grandi aziende, hanno acquistato, attraverso la loro esperienza e la loro cultura, una capacità tale da poter essere in grado di pienamente sostituire, con forma di gestione associata, senza spezzare affatto la unità culturale, l'attuale possidente aristocratico che gestisce queste fattorie mediante fattori e non direttamente.

Io credo che la grande maggioranza dei contadini toscani e di altre regioni, siano abbastanza intelligenti per intendere che sarebbe veramente un delitto distruggere la unità aziendale (nella misura che questa abbia veramente fondamento) solo per il gusto di avere ciascuno il possesso di un proprio pezzo di terra, in modo da far perire quelle che sono le attrezzature comuni, quali le cantine, gli oleifici e tutto quel complesso di opere aziendali che sono caratteristiche di una fattoria o di una cascina ben organizzata.

Richiamo perciò l'attenzione dell'Assemblea su questo articolo che è fondamentale e in cui noi diciamo: che dove le esigenze della produzione e l'esistenza di impianti e servizi impongano unitarietà nella gestione del fondo (e questo può essere il caso anche delle fattorie toscane e delle cascine lombarde ed anche di quelle che stanno a cuore all'onorevole De Martino e che si trovano nella piana del Sele), questa gestione può essere fatta in forme associate tali da escludere la perpetuazione del dominio dei grandi proprietari.

Non si capisce, infatti, perché proprio questa categoria di proprietari, che è la più potente, debba andare esente dall'espropriazione. La potenza della possidenza toscana non ha eguali. Si suol parlare spesso, e a ragione, dei baroni siciliani e calabresi, la cui esosità non teme confronti, ma noi sappiamo che la potenza sociale economica e politica di quelle dinastie di grossi proprietari che hanno il loro centro in Toscana — vero onorevole Monticelli? — oppure in Emilia, è ben più grande di quella delle baronie siciliane e calabresi.

Quindi giustamente diciamo: « Ove le esigenze della produzione o la esistenza di impianti e servizi comuni impongano unitarietà nella gestione del fondo totalmente o parzialmente assegnato in enfiteusi, provvede il consiglio di azienda costituito tra gli interessati ». A meno che voi non vi spaventiate della parola « consiglio », per cui finirete per proporre addirittura l'abolizione dei consigli comunali,

sol perché la parola « consiglio » non vi piace, voi dovete ammettere che la nostra proposta è ragionevole e, soprattutto, è attuabile, perché i colleghi della Toscana e dell'Emilia sanno che questi consigli, specialmente nel periodo tragico del dopoguerra, hanno salvato le aziende, e tuttora i proprietari sono costretti a riconoscere l'utilità dei consigli. E se li avversano, è soltanto perché i possidenti vedono in essi il sorgere e l'affermarsi del potere che li soppianderà; ma, dal punto di vista economico, produttivo, organizzativo, essi, in privato, non possono non riconoscere che si tratta di organismi ottimi.

Un ultimo emendamento riguarda il canone. Poiché è stato osservato da qualcuno che, dando le terre in enfiteusi, noi aggraviamo i contadini di un canone superiore a quello che dovrebbero pagare come canone trentennale per il riscatto della terra, noi precisiamo ancora una volta a coloro che vogliono dimenticarsene che il nostro canone non è quello che attualmente vorrebbero imporre i proprietari, ma un canone molto modesto perché determinato secondo le norme vigenti nel catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo. Tale canone non potrebbe in nessun caso superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo.

Noi riteniamo che questo complesso di emendamenti, comunque li vogliate giudicare, si imponga per la sua organicità. Essi, nel loro insieme, prospettano infatti alla nazione una soluzione veramente integrale del problema della terra, in quanto permetterebbero di espropriare rapidamente tre o quattro milioni di ettari che potrebbero essere assegnati in possesso permanente a milioni di contadini poveri e senza terra.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella è firmatario dell'emendamento ora svolto e quindi non può fare dichiarazioni di voto.

MICELI. Onorevole Presidente, io avevo premesso, nella discussione generale, che questa nostra discussione sarebbe stata ostacolata e forse troncata dall'impazienza dei colleghi che vogliono adare in vacanza, e che questo era uno dei motivi per i quali il Governo aveva imposto alla Camera la discussione in questo periodo. Io sono uno dei firmatari degli emendamenti e non intendo fare dichiarazioni di voto, ma intendo illu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

strare gli emendamenti in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Grifone.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, su questo mi pare si possa dissentire fondatamente. È il primo firmatario che svolge l'emendamento (l'onorevole Grifone li ha svolti tutti, e quindi non è possibile nemmeno la ripartizione). Ella avrebbe potuto sostituirsi nello svolgimento al primo firmatario; nell'assenza dello stesso o d'accordo con lui. Ma nella fattispecie l'onorevole Grifone, primo firmatario e relatore di minoranza, ha svolto lui stesso gli emendamenti di cui anch'ella è firmatario. I presentatori di un emendamento formano un corpo unico e sono rappresentati da colui che lo illustra. Non posso quindi concederle la facoltà di parlare.

Gli onorevoli Lopardi, Zanfagnini, Ariosto, Vigorelli, Giavi, Zagari, Arata, Belliardi, Matteo Matteotti e Calamandrei hanno proposto di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« I terreni che appartengono, o che alla data del 2 giugno 1946 abbiano appartenuto, a persone la cui proprietà, computata alla data medesima, supera l'imponibile catastale di lire 80.000, o che comunque abbia una estensione complessiva superiore ai 200 ettari, sono espropriati — ai fini dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 — limitatamente alla parte eccedente i suddetti limiti globali massimi per il proprietario.

« I terreni coltivabili di proprietà dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti di beneficenza, delle società civili e commerciali che superano i limiti di cui al precedente comma, sono, invece, assegnati per la superficie eccedente in enfiteusi al contadino o a cooperative di contadini direttamente o a mezzo degli enti di colonizzazione di cui all'articolo 2.

« Sono esenti dalla espropriazione o dall'assegnazione in enfiteusi i terreni che, pur avendo un imponibile catastale superiore a lire 80.000, sono inferiori a 50 ettari ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOPARDI. L'emendamento da me presentato per incarico del gruppo parlamentare del partito socialista unitario è chiarissimo e smentisce, di per se stesso, quella accusa di « astrattisti » o di « illuministi » che l'onorevole Grifone stamane ci muoveva.

Si riferisce esso al problema del limite e sostituisce la tabella della Commissione, adottando criteri che sono molto più semplici, ed a mio parere molto più ovvi, del così detto « scorporo ».

Da una parte si è detto, nella discussione generale, che stabilire un limite alla proprietà rifacendosi soltanto all'imponibile catastale significa in un certo senso favorire quei proprietari terrieri che per essere stati assenteisti, che per non avere curato le proprie terre, hanno sì una grande estensione di terreni, ma hanno un reddito molto basso.

Alla proposta di un limite in ettari, che veniva dall'estrema sinistra, si è risposto per contro (e a me pare giustamente) che tale limite non può essere adottato in senso assoluto, in quanto varia, nella molteplice gamma dei territori e delle terre coltivabili, in cui è divisa l'Italia, il valore dei terreni, sicché 100 ettari in una determinata zona possono costituire effettivamente una grande proprietà, mentre invece in altre zone cento ettari possono non costituire una grande proprietà.

A noi pare che il difetto consista nell'essere assolutisti nell'un senso o nell'altro. Ci sembra, invero, che si debbano tener presenti (al fine di stabilire il limite oltre il quale deve essere espropriata la proprietà per la redistribuzione della terra ai contadini, secondo l'articolo 16 della legge 12 maggio 1950) congiuntamente e l'imponibile catastale (che nell'emendamento è fissato in lire 80 mila) e l'estensione del terreno, che non deve essere in ogni caso superiore ai 200 ettari.

L'espropriazione dovrà avvenire per la parte eccedente i suddetti limiti globali massimi.

In tal maniera si ovvia all'una e all'altra obiezione. In particolare esentando dall'espropriazione, con l'ultimo comma, quei terreni che, pur avendo un imponibile catastale superiore a lire 80 mila, sono inferiori per estensione ai 50 ettari, si viene incontro a quei proprietari che hanno meglio coltivato i propri terreni, creando delle vere e proprie aziende modello. È giusto in tal caso che, anche se il reddito sia grande, tali terreni non siano espropriati. Per quella che è la destinazione dei terreni espropriati ci riportiamo all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, quando i terreni espropriati appartengano, o, meglio, abbiano appartenuto a privati.

Invece, i terreni coltivabili di proprietà dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti di beneficenza, delle società civili e commerciali che superano i limiti di cui al 1° comma, debbono, secondo il nostro emendamento, essere assegnati per la superficie eccedente, in enfiteusi al contadino o alle cooperative di contadini direttamente o a mezzo degli enti di colonizzazione di cui al-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

l'articolo 2. È forse inutile aggiungere che la data da noi scelta come limite di tempo a cui riferirsi — ai fini del computo della proprietà — ci è sembrato giusto coincidesse con la data che segna la nascita della Repubblica Italiana.

A me pare, che, così come è formulato, l'emendamento risponda alle esigenze della tecnica, all'equità e, soprattutto, allo spirito e alla dizione chiara ed esplicita della nostra Costituzione, che vuole sia stabilito un limite certo alla proprietà. Confido, perciò, che la Camera e il Governo accettino l'emendamento che ho illustrato.

MICELI. Chiedo di parlare sull'emendamento Lopardi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Non posso che rilevare con compiacimento che, anche da parte dell'onorevole Lopardi e del suo gruppo, in sostanza, si accetta l'idea del limite. Ed è limite di superficie. Perché, quando si dice che i terreni che appartengono a proprietari i quali abbiano un'estensione superiore a 200 ettari sono espropriati, per la parte eccedente i 200 ettari, e concessi ai contadini, sostanzialmente si pone un traguardo alla proprietà.

Ora, io non ho bisogno di dichiarare a voi che sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Lopardi, perché sono favorevole all'idea del limite. Qui non è questione di 200 ettari o meno. La questione è se si deve accettare il concetto di porre un limite alla proprietà terriera. L'idea del limite è stata definita come un'idea abbastanza ingiusta e abbastanza « balcanica » da parte di alcuni di voi. Io ho cercato di dimostrare — e non mi ripeterò se non per sommi capi — che l'idea del limite non è affatto ingiusta. Noi accettiamo l'idea del limite perché questa risponde ad esigenze di giustizia. Giustizia per chi? (Perché non vi può essere giustizia astratta). Prima di tutto risponde a un'idea di giustizia nei riguardi dei contadini. È logico — e nessuno ha potuto smentirmi — che, applicando il concetto del limite, noi avremmo, specialmente in queste zone, una maggiore disponibilità di terre di quella che avremmo applicando un criterio diverso. È stato detto da qualcuno che le terre che avremo saranno di qualità più scadente di quelle che avremmo con la tabella. Da parte dello stesso contraddittore è stato, però, affermato che, in un certo senso, occorre preoccuparsi della potenzialità produttiva delle terre sulle quali noi vogliamo investire la mano d'opera affinché questa le faccia produrre di più. Quindi, anche accettando l'obiezione, l'idea del limite, in

questo senso, sarebbe quella che ci aiuterebbe ad avere una maggiore disponibilità, sfruttando la potenzialità latente della terra. Ma l'applicazione del concetto del limite ci farà disporre di più terre anche di buona produttività, e ci permette di soddisfare alle esigenze dei contadini, rispondendo a quella che è la premessa costituzionale, che deve presiedere alla riforma fondiaria.

Giustizia per chi? Giustizia per coloro che non hanno terra, o che hanno poca terra, per dare loro una fonte di vita, per dare loro la possibilità di accesso alla proprietà, che è pregiudiziale (come hanno detto tutti, e anche l'onorevole ministro) alla effettiva libertà, per dare loro infine la possibilità reale di partecipare alla vita pubblica.

L'idea del limite non può essere ritenuta ingiusta nei confronti dei contadini, perché è quella che consente agli stessi di disporre di maggiore estensione di terra.

Voi parlate di terreni più sterili. Non è detto che quando l'onorevole Lopardi fissa un limite di 200 ettari, si debbano espropriare i terreni più sterili lasciando al proprietario i 200 ettari migliori. Anzi, la proposta dell'onorevole Lopardi è geniale, perché fa incidere l'idea del valore di quello che si deve espropriare. Ma l'idea del limite è giusta anche da un punto di vista generale. Essa è quella che fissa una barriera alla proprietà fondiaria.

Noi abbiamo parlato di monopolio terriero in danno dei lavoratori e della economia della nazione. Quando parliamo di monopolio industriale, noi non ne parliamo nello stesso senso: di monopolio industriale noi parliamo nel senso di accentramento soffocatore che danneggia la produzione, impone i prezzi ecc.

Ma il monopolio terriero è invece un monopolio speciale perché, mentre fabbriche ne possono sorgere e ne sorgono, di terre non se ne possono più creare; oltre al resto, quindi, l'accentramento terriero esclude la possibilità di possesso e di uso della terra. La limitazione della superficie delle grandi proprietà terriere, come tale, è peculiare a questo particolare genere di proprietà, diversa dalle altre, che è appunto la proprietà fondiaria.

L'idea del limite, accettata dall'onorevole Lopardi, ci trova consenzienti anche per questa semplice ragione aritmetica: se voi avete una zona nella quale esistono due proprietà, l'una di 20 ettari di terra intensamente coltivati, che danno un patrimonio complessivo rispondente a 36.000 lire di reddito, e l'altra di 1000 ettari di terra, a 25 lire l'ettaro, che danno 25.000 lire di reddito (quindi sostan-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

zialmente, un valore patrimoniale minore del precedente), agli effetti generali sociali, cioè agli effetti della libertà dei contadini, della possibilità di accesso alla proprietà, chi esercita una influenza più deleteria, i 20 ettari che hanno un valore patrimoniale maggiore oppure i 1000 che hanno un valore patrimoniale minore? Nella discussione generale ho già detto che questi ultimi influiscono in modo assolutamente antisociale per ciò che riguarda l'uso della terra, la possibilità di costruzione di case, ecc., ma non voglio ripetermi. Ognuno può dedurre che la proprietà, per il semplice fatto di avere una grande superficie, esercita un'azione controproducente nei riguardi di tutta la produzione, ed è per questo che siamo favorevoli al limite di superficie della grande proprietà.

Sul concetto di limite, vedo che l'onorevole Lopardi dissente dalla interpretazione espressa nella legge generale di riforma dal ministro, interpretazione che è la sola a giustificare quanto di assurdo si propone nella presente legge. Nessun altro sinora ha fatto propria e tanto meno ha giustificato questa originale interpretazione del ministro Segni.

Secondo il ministro, limite non è traguardo insuperabile, ma decurtazione generica alla proprietà. Quindi, quando ad un proprietario vengono espropriati 100 ettari, gli si impone un limite, e quando gli vengono espropriati 1000 ettari, gli si impone parimenti un limite.

Con questa interpretazione è conseguente il sistema usato dal Governo per il prelevamento della terra. In fondo, si tratta di prelevamenti di terre secondo aliquote variabili in modo da non intaccare le proprietà di determinati interessati. Noi riteniamo che non possa esservi alcuno disposto ad avallare e tanto meno a motivare questa interpretazione, per la quale « limite » significhi limitazione arbitraria. Limite, nel linguaggio corrente ed in quello voluto dalla Costituzione, è una quantità fissa che in nessun caso può essere superata: anzi, il fatto che dopo la parola « limite » si sia messo « rispetto alle zone ed alle regioni agrarie » conferma quello che noi diciamo. Poiché sorse durante la discussione alla Costituente il dubbio che un limite generale ed unico per tutta Italia — intendendo per limite un traguardo insuperabile per la proprietà fondiaria — potesse palesarsi ingiusto per le diverse regioni, si è aggiunto « nelle diverse regioni e nelle diverse zone agrarie », accettando l'idea di limiti diversi da regione a regione e da zona a zona. Solo accettando tale interpretazione della parola « limite », la aggiunta ha un significato.

Ecco come fu interpretata l'aggiunta proposta dall'onorevole Einaudi « rispetto alle regioni e alle zone agrarie ». Questa aggiunta deve avere una ragione d'essere. Se alla parola « limite » i costituenti e l'onorevole Einaudi avessero dato la interpretazione che, molto gratuitamente, ha dato il ministro, cioè il significato generico di « limitazione », allora non c'era bisogno di riferirsi a questa od a quella regione o zona agraria. Se hanno aggiunto, dopo la parola « limite », « relativamente alle regioni e alle zone agrarie » hanno voluto mantenere intatta l'idea del « limite », quantità massima insuperabile, ma hanno nello stesso tempo voluto che questa quantità insuperabile non fosse identica per tutte le regioni e zone agrarie, ma potesse variare dall'una all'altra.

Io non passo all'esame della tabella per dimostrare che questo concetto del limite da voi non è accettato in alcun modo. La vostra tabella è informata da una concezione che non fa l'interesse dei contadini né risponde alla volontà della Costituzione.

Un'ultima osservazione: l'idea di « limite » che propugniamo non è nemmeno lesiva per la proprietà. Infatti, quando ad una proprietà noi poniamo come traguardo un certo numero di ettari (mille ettari, o cento ettari, o duecento, come propone l'onorevole Lopardi), sostanzialmente cosa facciamo? Noi limitiamo il diritto di proprietà a questa quantità ma non precludiamo l'incremento patrimoniale, cioè l'aumento di valore di questa proprietà a mezzo di investimenti, la cosiddetta sovrarelevazione verticale della proprietà fondiaria. Un diverso concetto di limite precluderebbe la possibilità di tali investimenti fatti dal proprietario. Un aumento di valore della terra rimasta condurrebbe ad un aumento del patrimonio e quindi automaticamente ad una nuova espropriazione della terra.

Questo limite che poniamo non è assolutamente lesivo per il proprietario, perché possono darsi due casi. Anzitutto può darsi che il proprietario sia assenteista. Per lui la terra non è che una fonte di reddito. Con l'esproprio voi sostanzialmente decurtate una fonte di questo reddito al proprietario? No, perché proponete un indennizzo che dà a sua volta un reddito il quale sostituisce il reddito della terra. Si ritiene che i titoli di rendita siano più idonei del denaro a sostituire la terra mancante, in quanto essi danno una fonte di reddito al proprietario terriero che l'ha perduta perdendo la terra: quindi non vi è lesione economica,

Guardando la proprietà — impresa agraria — si capisce che quando ad un proprietario

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

che esercita l'impresa agraria lasciamo 200 ettari di terra, evidentemente non saranno i 200 ettari di terra a cento lire di reddito l'ettaro, perchè colui che è contemporaneamente imprenditore in questo caso avrà fatto aumentare il reddito unitario. Quindi, con questo limite arriveremmo ad un reddito complessivo elevato e perciò ad una rendita adeguata all'impresa del proprietario derivante dalla terra rimasta. Se a questo reddito voi aggiungete quello dei titoli dati in corrispettivo dell'esproprio vi accorgete che nemmeno in questo caso l'agricoltore è danneggiato.

Perciò, non vedendo alcuna lesione, riscontrando in questa norma l'interesse dei contadini e constatando che essa aderisce completamente alla Costituzione, siamo favorevoli all'emendamento Lopardi. Inoltre l'onorevole Lopardi ha posto anche la questione del valore patrimoniale dicendo: noi poniamo un limite di valore con l'applicazione della tabella, ma poniamo anche un limite di superficie, che non dovrà mai essere superato.

Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento Lopardi.

SPALLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLONE. Non sono un tecnico di questa materia e confesso che spesso non riesco a capire immediatamente molte delle questioni che sorgono. Però, onorevole ministro, sono nato nella Marsica a contatto coi contadini del Fucino e conosco bene la situazione di quella zona. Ho esaminato questa legge, cercando di comprenderne gli aspetti essenziali e di applicarla alla situazione del Fucino. Credo sia mio dovere che io illustri alla Camera che cosa accadrebbe ove questa legge fosse applicata nel Fucino.

Il primo problema che si pone con questa legge è quello relativo al pagamento della terra scorporata. Voi intendete pagare i proprietari della terra che avete scorporata. Ma nel caso del Fucino, chi dovrete pagare se la terra non appartiene a Torlonia? A Torlonia fu data alcuni decenni fa la concessione temporanea delle terre ricavate dal prosciugamento del lago Fucino e tra qualche tempo, se non già sin d'ora, queste terre dovranno ripassare ai comuni che ne sono i legittimi proprietari.

È vero che non si sa quando queste terre passeranno ai comuni, ma è certo che ciò o prima o dopo dovrà accadere. Faccio una questione concreta, perchè mi pare che sono proprio le situazioni concrete quelle che possono fornire una valutazione esatta della legge che stiamo esaminando. Dunque, in

questo caso voi andrete a legittimare una proprietà che non è di Torlonia, anzi può darsi che, mentre discutiamo, la terra appartenga già di diritto ai comuni. Ma il fatto che Torlonia possa ancora mangiare alcune centinaia di milioni, e questa volta a spese dello Stato, non sarebbe poi un male se non vi fosse una questione ancora più grave. Oggi infatti nel Fucino noi abbiamo circa 12 mila contadini affittuari i quali riescono a mala pena a trarre sostentamento per loro stessi e per le loro famiglie. Quando avrete scorporato la terra del Fucino, avrete a vostra disposizione una determinata massa di terra, e da questa terra evidentemente dovrete mandar via questi affittuari, perchè se volete fare l'appoderamento (come dite di voler fare), non potrete certamente fare un podere di un quarto, di mezzo ettaro, ma di tre, quattro, cinque ettari, o come dice l'onorevole Grifone di sette ettari; e allora è logico che gran parte di questa terra la dovrete togliere ai contadini.

Onorevole ministro, come potrete mandar via dalla terra questi contadini che vi si trovano da decine di anni, i quali si trasmettono perfino il diritto di essere affittuari di Torlonia! Pensate che questo diritto viene trasmesso per testamento, in occasione di doti, di matrimoni, ecc..

Come potrete fare l'appoderamento togliendo a questi contadini la terra, quando essi si trovano in uno stato di miseria veramente profonda? Quando poi stabilirete di distribuire questa terra, credete che i pochissimi contadini che avrete ritenuti « degni » riusciranno a sopportare i pesi necessari per essere immessi in questi poderi? Voi volete fare quello che fece il fascismo a Littoria, che mandò via, confinò sui monti i naturali del luogo e mise nei poderi coloni fatti venire da altre regioni e che potevano pagare le quote di riscatto. Ma questo si poteva fare durante la dittatura fascista, non lo si può fare oggi; a meno che non vogliate ricorrere allo stato d'assedio per imporre una legge di questo genere, voi non riuscirete mai a cacciare gli affittuari dalle terre del Fucino.

Ecco perchè io dico che la concessione in enfiteusi è la più pratica... (*Interruzioni al centro*). È bene che conosciate queste cose, è bene che votando oggi su questi emendamenti sappiate che con essi si pone il problema della permanenza nel Fucino di migliaia di contadini, che finora vi sono stati e che saranno pronti a lottare per difendere il diritto di potervi rimanere.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

Non si tratta solo di dare la terra, ma di darla subito. Il meccanismo dell'enfiteusi è rapido, è immediato e risolve il problema del rapporto di proprietà. Chi è il proprietario del Fucino? Se il Torlonia in base alla concessione avuta dallo Stato ha diritto di sfruttare ancora per qualche anno il Fucino, per qualche anno ancora i canoni enfiteutici andranno al Torlonia; scaduto il termine, la proprietà sarà dei comuni, che sono i legittimi proprietari, e i canoni serviranno per la bonifica agraria e per sviluppare ed elevare la produzione nel Fucino.

Vi è un altro problema collegato all'enfiteusi ed è quello di far presto. In seguito a quella lotta che voi conoscete, fu imposto a Torlonia un'imponibile di mano d'opera. Da un mese Torlonia si rifiuta di pagare i salari relativi e si è creato nel Fucino una situazione esplosiva. I contadini del Fucino vogliono che Torlonia sia messo definitivamente fuori.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, io vi chiedo di discutere gli emendamenti Grifone, tenendo conto di quella che è la situazione reale soprattutto in alcune zone. Mentre dichiaro che voterò a favore di questi emendamenti, vi invito a riflettere.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Noi riteniamo che a norma della Costituzione debba fissarsi un limite permanente alla proprietà fondiaria.

Durante la discussione generale ho illustrato questo mio punto di vista, e quindi non mi dilungo in sede di dichiarazione di voto.

Noi manteniamo fermo questo punto di vista e, qualora esso non dovesse essere accolto ora, ci riserviamo di riproporlo quando sarà discussa la legge generale sulla riforma fondiaria.

PRETI. chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Io pure ritengo che, secondo la Costituzione, debba essere stabilito un limite massimo alla proprietà, sia pure diverso a seconda delle zone agrarie. Per questo io voterò in favore della prima parte dell'emendamento aggiuntivo Lopardi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti proposti dagli onorevoli Grifone e Lopardi pongono una questione pregiudiziale in quanto stabiliscono un limite fisso, praticamente, alla proprietà fondiaria, il limite cioè di cento ettari secondo la proposta dell'onorevole Grifone, che si può ab-

bassare a 50 ettari, e il limite viceversa di 200 ettari o di 80.000 lire di reddito, secondo la proposta dell'onorevole Lopardi.

Ora, io ripeto qui, relativamente a tale questione pregiudiziale, quanto ho avuto già occasione di dire, che cioè la questione del limite permanente ha carattere generale e non può essere pertanto risolta per settori. Io ritengo, quindi, che la questione dell'interpretazione della Costituzione a questo riguardo e dell'eventuale determinazione di un limite debba formare oggetto di discussione non in questa sede, ma in sede di riforma generale, dato appunto il carattere generale che ha questa norma. (*Commenti*).

La finalità di questa legge, così come è stata proposta dal Governo e come è stata accolta dalla maggioranza della Commissione, è quella di ottenere una certa massa di terra da distribuire ai contadini, e non quella di fissare un limite permanente. Ora, agli effetti della realizzazione di questa massa di terra, si possono seguire diverse strade, ma due sono le principali: quella costituita da uno scorporo riferito alla superficie e quella costituita da uno scorporo riferito al valore, che però in ogni caso si traduce poi in termini di superficie.

Certo, in questo momento, agli effetti dell'applicazione di questa legge, nel determinare certe percentuali di scorporo, si pone un limite alla proprietà terriera nei territori nei quali dovrà essere operante; limite che però, secondo questa legge, non vuole costituire un tetto insormontabile, cioè un limite permanente.

Qui si vuole soltanto realizzare una certa massa di terra. La proposta dei colleghi Miceli, Grifone ed altri, cui fa praticamente riscontro anche la proposta Lopardi, al fine di determinare questa quantità di terra che deve essere posta a disposizione dei contadini, si riferisce alla sola superficie. Noi riteniamo di non poter seguire questa proposta. Lo abbiamo già detto in sede di discussione generale: troppo diverso è il valore della terra perchè si possa fare la riforma basandosi esclusivamente su questo elemento della superficie. Dovendo fare lo scorporo, bisogna, invece, tener conto del valore di queste terre; altrimenti si viene a stabilire una sperequazione che è contraria alla più elementare giustizia. Questo, nello stesso interesse dei contadini assegnatari, i quali, se si facesse esclusivo riferimento alla superficie, potrebbero trovarsi in possesso solo di terra cattiva, mentre, facendo riferimento al reddito, la terra acquisita potrà essere buona e cattiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

LOPARDI. Se gli enti di colonizzazione danno soltanto la terra cattiva, va bene.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non è esatto. Se facciamo riferimento al reddito, guardiamo al valore della terra. Questo valore della terra si tradurrà poi, in termini di superficie, in diversa estensione, secondo il valore unitario della terra stessa.

Questo consente che a fianco delle terre a basso reddito si possano realizzare anche terre ad alto reddito.

Ma la ragione precipua per cui non si può fare riferimento alla superficie è questa: la terra, guardata nella sua superficie, ha un valore troppo diverso perché si possa stabilire una qualsiasi comparazione. È necessario, se si vuole operare secondo una elementare giustizia distributiva, guardare al valore dei terreni, quindi al reddito; valore che, come ho detto, si tradurrà poi in superficie.

Queste sono le ragioni fondamentali per cui noi non riteniamo di poter adottare il criterio che ha riferimento esclusivo alla superficie. Noi riteniamo quindi che si debba far riferimento al valore della terra, cioè al suo reddito, salvo poi ad integrare questo riferimento al reddito con un riferimento anche alla superficie, come del resto avviene secondo la tabella proposta.

Concludendo, la Commissione non ritiene di accogliere, innanzi tutto, in questa sede il principio del limite permanente che ritiene sia di competenza di una legge generale fondiaria e non già di questa legge particolare.

Una voce all'estrema sinistra. Non c'è neppure nel progetto della legge generale.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il principio deve riferirsi a tutti i territori e non ad una sola determinata parte del territorio nazionale. Riteniamo inoltre di respingere il criterio della superficie, perché esso non offre quei caratteri di perequazione, che devono essere tenuti presenti in una disposizione di questo genere.

Gli altri emendamenti dell'onorevole Miceli, o sono consequenziali a questi, e naturalmente, avendo respinto quelli fondamentali, cioè il 3 e il 3-bis, vengono respinti anche i successivi, o si riferiscono ad altri aspetti della questione.

Mentre la questione posta con gli emendamenti 3 e 3-bis, si riferisce agli espropri, viceversa, la questione contemplata nell'articolo 3-ter si riferisce alla assegnazione. Siccome la materia dell'assegnazione è prevista nell'articolo 6-bis, ritengo che l'esame di queste questioni debba essere rinviato all'articolo 6-bis.

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe opportuno, per rendere più spedita la discussione del disegno di legge, deliberare subito sugli emendamenti Grifone, risolvendo poi in sede di coordinamento le questioni di dettaglio.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Allora, la Commissione non ha che da ripetere per mio mezzo quanto è stato detto ieri. Noi riteniamo che l'assegnazione delle terre ai contadini non debba essere fatta a titolo di enfiteusi. Le ragioni sono state dette ieri, e sono state trattate ampiamente anche in occasione della discussione della legge per la Sila: noi riteniamo che l'assegnazione delle terre ai contadini deve esser fatta in forma definitiva, cioè le terre devono essere date in proprietà, senza passare attraverso una forma ibrida di rapporti fra proprietari espropriati e contadini assegnatari, che sarebbe antieconomica oltre che antisociale. Anche su questo punto, quindi, il parere della Commissione è contrario.

Quanto all'emendamento Lopardi, pone anch'esso un limite alla proprietà. Sia esso un limite in superficie o un limite di valore, riteniamo che non sia questa la sede per esaminare questo problema che ha, viceversa, carattere generale e che, quindi, meglio sarà esaminato in sede opportuna, quando discuteremo la legge generale di riforma fondiaria.

Presentazione di un disegno di legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare alla Camera il disegno di legge:

« Aumento dei ruoli organici della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il gruppo degli emendamenti Grifone considera questioni molto diverse fra loro, alcune delle quali riguardano anche la materia della indennità, per esempio, che viene qui sostituita dal sistema dell'enfiteusi. Quindi, dovremo ritornare sulla stessa questione. Ad ogni modo, dirò il parere del Governo su tutto il gruppo degli emendamenti.

L'articolo 3 Miceli e l'emendamento Lopardi rimettono in questione l'esame del problema che io ho esaminato già stamane: quello del limite in superficie, e di un limite fisso anziché di un limite variabile e relativo. È inutile che ripeta alla onorevole Assemblea quanto ho detto a lungo stamane. Ad ogni modo, ho già fatto osservare che il limite di 100 ettari, che le assemblee regionali, dove esistono, possono ridurre a 50, è un limite che ci pone di fronte ad un problema di giustizia distributiva. Lo stesso onorevole Miceli ha riconosciuto che 100 ettari hanno valore diverso da regione a regione, da zona a zona, e che, anche all'interno di una regione, non si può dire che 500 o 100 ettari siano un valore perequabile, di modo che abbiamo un'enorme differenza di trattamento fra chi conserva terreni buoni e chi conserva terreni cattivi. E ciò indipendentemente dagli investimenti, perché anche in terreni nudi, che non hanno alcun investimento, abbiamo oscillazioni di reddito che vanno da 1 a 6, 700 lire ad ettaro. Questo basta per significare quello che avverrebbe adottando una misura di questo genere. Cento ettari possono significare 100 lire di reddito catastale e quindi un valore di poche migliaia di lire, come pure possono rappresentare 60-70 mila lire e più di reddito catastale. E questo sempre riferito a terreni nudi. Quindi possiamo arrivare a delle vere e proprie aberrazioni con disparità di trattamento così notevoli.

Se, poi, passiamo a dei terreni che hanno culture arboree, che pure sono colture che esistono in quelle zone che considera la legge, noi abbiamo sperequazioni anche più forti e dobbiamo rifiutare a maggior ragione il criterio della superficie, la cui ingiustizia è stata riconosciuta molto autorevolmente anche dall'estrema sinistra.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lopardi viene, in certo senso, a riconoscere questo (perché finisce per adottare due concetti con i quali crede di correggere gli errori dell'uno e dell'altro principio). Senonché mi permetto di osservare all'onorevole Lopardi che anche qui vi è diversità di trattamento, ed in misura notevole. Duecento ettari (cifra massima consentita) possono rappresentare un valore molto differente dalle 80 mila lire di reddito catastale. Abbiamo anche qui due scale di notevole divergenza. Duecento ettari è il minimo...

MICELI. È il massimo. Prima si applica l'imponibile con la tabella, e poi...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I 200 ettari possono non raggiungere (stavo dicendo questo) le 80 mila lire, ed anzi esserne molto lontani, ma verranno sottoposti ugualmente ad espropriazione. I casi li abbiamo tutti sott'occhio, e possiamo comprendere la portata della modificazione.

Basta guardare i registri catastali per vedere come questi due concetti siano in urto fra di loro, come l'ingiustizia risulti ancora più evidente, perché assicura ancora meglio la conservazione di proprietà di notevolissimo valore che abbiano una estensione relativamente ridotta.

MICELI. Garantita.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi garantiamo molto meno, perché con la nostra formula possiamo colpire terreni di 200 ettari che superano un reddito di 30 mila lire, mentre con la formula Lopardi non li si colpisce. Noi colpiamo terreni che non raggiungono 300 ettari e che non raggiungono 80 mila lire di reddito. Ed io ritengo che, facendo i calcoli, secondo la formula Lopardi noi otterremo meno terra di quella che si otterrebbe con la formula della tabella, e se otteniamo più terra otteniamo certamente più terra cattiva che buona, perché dove si giuoca sul concetto superficie, in questa formula tassativa, è certo che noi veniamo ad incidere su terreni di scarsissimo valore e di scarsissima produttività. Ed allora ritengo che la formula della tabella, come è stata aumentata dalla Commissione, la quale ci permette di ottenere oltre 400 milioni di reddito su un miliardo e 300 milioni di reddito catastale delle proprietà al disopra di 40 mila lire di reddito, sia una formula più redditizia non solo come qualità, ma con ogni probabilità anche come quantità, che ci permette soprattutto di usare una misura più perequativa e di migliore distribuzione dei vari oneri fra tutti i cittadini che saranno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

chiamati a contribuire a questa opera di giustizia.

Non ritorno alle questioni giuridiche. Le questioni giuridiche le ho esaminate questa mattina.

Non ritorno alla questione del limite permanente, perché questa questione ritengo non possa essere risolta in questa sede.

Una voce all'estrema sinistra. E allora quando?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Vi è un articolo che pone un limite che possiamo chiamare semipermanente. Quando si discuterà la legge generale vedremo se, agli effetti che noi ci siamo proposti e che voi volete anche ottenere, questo limite temporaneo, che ha però una sua efficacia concreta, sia un limite sufficiente. Allora la questione la potremo esaminare in tutta la sua pienezza. Oggi, in questa anticipazione che deve precedere di poco, naturalmente, la attuazione alla riforma generale, sono d'accordo con l'onorevole relatore. Che la formula della tabella sia in armonia con la Costituzione l'ho già dimostrato stamani. Del resto, la formula dell'onorevole Lopardi dimostra anch'essa che vi possono essere dei limiti diversi; quindi, non fa che confermare i criteri giuridici che ho già detto. Questo, per quel che riguarda la questione di un limite fisso.

Vi sono, poi, negli articoli 3, 3-II e seguenti, altre notevoli questioni.

L'articolo 3 non è chiaro. Non riesco a comprendere se vi siano due diverse espropriazioni. Richiamo l'attenzione della Camera su questo: che non solo si sottopongono ad espropriazione proprietà superiori ai 100 ettari, ma si sottopongono ad espropriazione, attraverso l'enfiteusi coattiva, anche tutte le proprietà in cui vi sono dei contratti agrari di qualsiasi tipo. Se l'articolo 3 dice testualmente quello che avete voluto dire, è chiaro che abbiamo due tipi di espropriazione. Si espropriano i terreni superiori ai 100 ettari e si danno in enfiteusi perpetua tutti gli altri terreni su cui esistono contratti agrari. Ritengo che la vostra volontà fosse quella. Questo dice testualmente l'articolo 3. (*Interruzioni all'estrema sinistra.*)

Io devo ritenere che questa interpretazione dell'espressione debba valere di fronte al Parlamento e agli esecutori della legge. (*Commenti.*) In ogni modo, se l'articolo 3 riguardasse solamente i terreni soggetti a espropriazione secondo l'articolo 3-I — e questo non mi pare affatto vero, mi sembra si tratti di due formule perfettamente diverse — questo riguarda allora un altro problema,

quello delle assegnazioni, che veramente non ha niente a che fare con il problema dello scorporo. Ma l'articolo 3-III, nella sua forma letterale, pone due problemi distinti: un problema di espropriazione ulteriore e un problema di assegnazione; e solo al primo titolo me ne sono occupato.

Gli articoli 3-IV, 3-V, 3-VI riguardano questioni che sono implicate nell'accettazione del principio dell'articolo 3. Sull'articolo 3-VI, devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea, perché esso vuol risolvere una questione che ha preoccupato anche altri onorevoli proponenti. Mi sembra che vi sia un emendamento che si riferisce precisamente alle aziende non divisibili. Quindi, questa grossa questione potremmo anche spostarla al momento in cui discuteremo di questo argomento. Quanto all'articolo 3-VII, esso riguarda la questione della determinazione del canone enfiteutico: questione che dovremo esaminare: quando parleremo dell'indennità, potremo contrapporre i motivi, l'opposizione alla formazione di un'enfiteusi coatta. Ad ogni modo, la Camera ha troppo vivo il ricordo di una discussione che si è svolta pochi mesi or sono. Io non voglio richiamarmi a quella discussione, non voglio richiamare i motivi giuridici, economici, di opportunità e vari che a proposito della legge per la Sila sono stati esposti per far rigettare il principio dell'enfiteusi coatta. Fu ben detto dall'onorevole relatore, allora, che l'enfiteusi univa un vivo e un morto.

Quegli stessi motivi detti allora valgono anche oggi. Ad ogni modo, se l'articolo 3-VII può trovare più ampia sede in un'ulteriore discussione, non mi oppongo. Nel sistema della legge attuale l'enfiteusi coatta, con queste formule, non può trovare la sua sede perché è in contrasto con tutto il meccanismo con cui funzionano gli espropri.

Confermo, dunque, quanto ho detto stamani che il sistema attuale delle espropriazioni deve essere un sistema di giustizia distributiva verso coloro i quali sono soggetti ad un obbligo nell'interesse della pace e della giustizia sociali, deve essere un sistema il quale permetta di raccogliere notevoli quantità di terre, ma buone, utilizzabili, non inutilizzabili.

Nell'interesse della giustizia ed in quello dei contadini, dichiaro pertanto di essere contrario agli emendamenti Grifone e Lopardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 proposto dall'onorevole Grifone:

« La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di cento ettari di esten-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

sione. Ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati, è assicurato il possesso permanente delle terre eccedenti il limite predetto, secondo le norme seguenti».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-II proposto dall'onorevole Grifone:

« In relazione alle caratteristiche economico-agrarie locali, il limite alla estensione della proprietà privata della terra può, con provvedimento legislativo dell'Assemblea regionale, essere ridotto per singole zone agrarie, in nessun caso al di sotto dei cinquanta ettari».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 3-III proposto dall'onorevole Grifone:

« Il possesso permanente delle terre coltivate da contadini in forza di contratti agrari di qualsiasi tipo, o in applicazione delle norme sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, è trasferito, in misura non eccedente l'impiego del lavoro della famiglia, agli attuali coltivatori mediante conversione in enfiteusi dei contratti e delle concessioni.

« Il possesso permanente delle altre terre disponibili è trasferito, mediante assegnazione in enfiteusi, ai contadini, non contemplati dal precedente comma, o che avendo ricevuto terra in forza del comma suddetto, o possedendone per altro titolo, non dispongano di terre sufficienti all'impiego del lavoro della famiglia.»

BIANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Ho chiesto di fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3-III, soprattutto per smentire ciò che ha detto il ministro Segni quando ha attribuito ai presentatori di questo articolo una intenzione che assolutamente non avevano.

L'onorevole ministro dice: voi con questo articolo 3-III intendete praticamente espropriare tutti i terreni, di qualsiasi estensione, anche le proprietà di 10-15-20 ettari. Questo, onorevole Segni non è esatto, soprattutto perchè ella avrebbe dovuto mettere in relazione l'articolo 3-III con l'articolo 3, con il secondo comma dell'articolo 3-III e con l'articolo 3-IV.

Qui si parla delle terre che risulteranno scorporate in base a quelli che saranno i criteri che si applicheranno. Si dice: tra le terre che saranno scorporate potranno

esservi quelle che sono tenute in forza di contratti agrari da contadini, ed allora per questa parte siano lasciate a questi contadini a titolo di enfiteusi ed entro il limite delle possibilità lavorative della famiglia. La rimanente quota di terre scorporate che non sono tenute da contadini in forza di contratti agrari sarà assegnata a contadini che non abbiano terra, o che ne abbiano in misura insufficiente.

Una terza ipotesi è prevista nell'articolo 3-III, cioè che vi siano terre non suscettibili di utilizzazione: verificandosi questo caso, tali terre andranno al demanio dello Stato.

Onorevole Segni, a lei non possano attribuire scarsa intelligenza: pertanto, quando ella interpreta il nostro pensiero nel modo in cui l'ha interpretato, bisogna dire che vuol beffare la Camera e travisare il pensiero dei presentatori di questi emendamenti. *(Proteste al centro).*

Per queste ragioni voterò a favore dell'articolo 3-III proposto dall'onorevole Grifone ed altri, ed invito la Camera ad aderirvi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-III proposto dall'onorevole Grifone, del quale è stata data testè lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-IV, proposto dall'onorevole Grifone:

ART. 3-IV.

« Le terre non suscettibili, ad opera di contadini singoli o associati, di conveniente utilizzazione o di conveniente trasformazione a coltura agraria, e per tali motivi non assunte in enfiteusi dai contadini, entrano a far parte del Demanio forestale dello Stato ai fini del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati o del miglioramento pascoli».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-V proposto dall'onorevole Grifone:

ART. 3-V.

« Ai fini della protezione idrogeologica, la utilizzazione delle terre boschive o pascolive accessorie di terreni a coltura agraria è disciplinata dall'Ispettorato regionale delle foreste di concerto con l'Ispettorato compartimentale agrario».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-VI proposto dall'onorevole Grifone:

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

ART. 3-VI.

« Ove le esigenze della produzione o l'esistenza di impianti e servizi comuni impongano unitarietà nella gestione del fondo totalmente o parzialmente assegnato in enfiteusi, provvede il Consiglio di azienda costituito tra gli interessati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-VII proposto dall'onorevole Grifone:

ART. 3-VII.

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Lopardi sostitutivo dell'articolo 3.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Miceli, Grifone, Audisio, Nasi, Laconi, La Marca, Amendola Giorgio, Suraci, Torretta, Di Vittorio, Stuani, Nenni Pietro, Walter, Bruno, Grammatico, Venegoni e Lopardi; ed è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Jervolino Angelo Raffaele, Chiarini, Angelucci Nicola, Franzo, Pignatone, Salvatore, Lo Giudice, Mannironi, Pertusio, Lazzati, Vocino, Bertola, Artale, Migliori, Petrucci, Monticelli, Truzzi, Gui, De Palma e Casoni.

Poiché quest'ultima richiesta prevale su quella di appello nominale procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

LOPARDI. Chiedo la votazione per divisione nel senso che il primo comma sia votato separatamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Noi avevamo chiesto la votazione segreta su tutto l'emendamento Lopardi, ma limitiamo per ora la domanda al primo comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico allora la votazione segreta sul primo comma dell'emendamento Lopardi, sul quale il Governo e la Commissione hanno espresso parere contrario:

« I terreni che appartengono, o che alla data del 2 giugno 1946 abbiano appartenuto, a persone la cui proprietà, computata alla data medesima, supera l'imponibile catastale di lire 80.000, o che comunque abbia una estensione complessiva superiore ai 200 ettari, sono espropriati — ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 — limitatamente alla parte eccedente i suddetti limiti globali massimi del proprietario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	305
Maggioranza	153
Voti favorevoli	109
Voti contrari	196

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Belloni — Bellucci — Bensi — Benvenuti — Bersani — Bertinelli — Bertola — Bettioli Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Cajati — Calcagno — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cecconi — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

— Conci Elisabetta — Consiglio — Corbino — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — D'Amico — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Vittorio — Donati — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale.

Jervolino Angelo-Raffaele.

Laconi — La Marca — La Pira — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lopardi — Lozza.

Malagugini — Mannironi — Marabini — Marengi — Marotà — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Melis — Menotti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momioli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Reali — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Saggin — Sailis — Sala — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoletti — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Targetti — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Biasutti — Borsellino.

Caronia — Casalnuovo — Chieffi — Corsanego.

Delli Castelli Filomena — Dossetti.

Farinet — Ferraris — Ferreri — Foderaro. Girolami.

Lucifredi.

Manzini — Mondolfo — Moro Francesco. Raimondi.

Togliatti — Treves — Tupini — Turco.

Vetrone.

Zerbi.

Assenti per missione della Camera:

Carignani — Coppi Alessandro.

Salizzoni.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. Passiamo agli altri due commi dell'emendamento Lopardi. Il terzo comma è precluso, perché propone un limite alla espropriazione. Per il secondo comma, se l'onorevole Lopardi insiste a che sia messo in votazione, occorre, dopo la votazione testé avvenuta, che sia formulato diversamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

LOPARDI. Lo formulo nel modo seguente:

« I terreni coltivabili di proprietà dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti di beneficenza, delle società civili e commerciali che superano il limite di 200 ettari sono assegnati per la superficie eccedente in enfiteusi a contadini o a cooperative di contadini direttamente o a mezzo degli enti di colonizzazione di cui all'articolo 2 ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono due motivi per i quali mi pare si ponga la questione: un motivo di preclusione e un motivo di merito, che è pregiudiziale.

Il primo comma parla di « persona » la cui proprietà, ai sensi dell'articolo, ecceda ecc.. Significa persona fisica o persona giuridica? La formula, usata così generalmente, involge tutti coloro che hanno personalità fisica, tutti gli uomini, e anche tutte le persone giuridiche sia di diritto privato che di diritto pubblico, sia che si tratti di società commerciali che di comuni, di province o dello Stato.

Nel secondo comma la stessa questione ritorna per una categoria di persone, cioè per le società commerciali e per le province, i comuni, gli enti di beneficenza e lo Stato.

Io devo fare questa osservazione: per quanto riguarda le società civili e commerciali e per quanto riguarda le proprietà di queste società, è indubbio che si tratta di enti persone giuridiche di diritto privato. Alcune, anzi, non sono nemmeno persone giuridiche e, quindi, non è dubitabile affatto che, quando abbiamo parlato di persone al primo comma, abbiamo inteso anche queste che hanno personalità giuridica di diritto privato o gli enti che hanno la natura di comunioni. Che più persone siano in comunione secondo il codice civile o che costituiscano una società civile (che è altra forma di comunione) o che costituiscano una società commerciale in nome collettivo (che è una forma di comunione), non avendo — secondo il codice — personalità giuridica, tutte queste persone le abbiamo considerate nel primo comma e abbiamo votato contro la limitazione di 200 ettari. E questo è indubbio, anche se si dà a queste persone la qualifica di persone giuridiche private.

Ripeto, votando « persone », abbiamo compreso tutte le persone fisiche e le persone giuridiche alle quali si può riferire la qualifica

di persona in quanto hanno una loro personalità, cioè capacità giuridica, in quanto sono soggetti di diritto. Quindi la formula generica comprende persone di diritto privato e persone di diritto pubblico.

L'interpretazione che si tratta solamente di persone di diritto privato non regge di fronte ad una formula così generica. Ad ogni modo, nel secondo comma sono considerati degli enti i quali, o non hanno addirittura una propria personalità giuridica, e quindi sono nient'altro che comunioni tra persone fisiche e la cui caratteristica di persona di diritto privato è indubbia, oppure sono persone giuridiche ma di diritto privato, secondo il diritto privato.

Quindi, una parte del secondo comma comprende degli enti oppure delle comunioni di puro diritto privato.

Rimangono lo Stato, le province, i comuni e gli enti di beneficenza. Ora, questa legge non considera questi enti, non li ha meditatamente voluto considerare perché è la legge generale che si riferisce agli enti di beneficenza, allo Stato, alle province e ai comuni con delle norme particolari.

Questa legge, come quella per la Sila, riguarda la proprietà privata, la proprietà dei privati. E allora noi introduciamo (ed è questo un secondo motivo, non più di preclusione, ma pregiudiziale) in questa legge così, con un emendamento, un principio che non è solo quello del limite, ma un principio che ha applicazioni gravissime, come quello, per esempio, della espropriazione dei beni degli enti di beneficenza.

Ora, non mi pare che l'argomento che ha una tale gravità possa essere esaminato e trattato in un semplice emendamento all'articolo 3. Quindi, qui, c'è, secondo me, una questione pregiudiziale, che però non consente la votazione in quanto io mi oppongo per questi due motivi: per il fatto che anche qui è contenuto un limite e per il fatto che si tratta di applicare un limite a degli enti che non sono considerati nella presente legge, sollevando così una gravissima questione che dovremo meditatamente affrontare in occasione di una legge successiva.

Per questi due motivi, primo perché ritengo che vi sia una preclusione e in secondo luogo perché ritengo vi sia una pregiudiziale in merito, sono contrario anche a questo emendamento.

Deciderà l'onorevole Presidente se vi sia o no preclusione. Ad ogni modo, superata la questione della preclusione, sono contrario a che sotto forma di emendamento all'articolo 3

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

si introduca il principio del limite per gli enti di diritto pubblico, principio che abbiamo respinto in linea generale.

PRESIDENTE. Poiché la preclusione è superata dal fatto che l'onorevole ministro è poi entrato nel merito dell'emendamento, porrò in votazione il secondo comma dell'emendamento Lopardi nella sua ultima formulazione.

Su questo comma è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto degli onorevoli Geraci, Marzi, Sannicolò, Ricci Mario, Ghislandi, D'Agostino, Bianco, D'Amico, Reali, Amendola Giorgio, Chini Coccoli Irene, Walter, Bruno, Borioni, Latorre, Grammatico, Imperiale, Miceli, Lopardi e Grifone.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul secondo comma dell'emendamento Lopardi:

« I terreni coltivabili di proprietà dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti di beneficenza, delle società civili e commerciali che superano il limite di 200 ettari sono assegnati per la superficie eccedente in enfiteusi a contadini o a cooperative di contadini direttamente o a mezzo degli enti di colonizzazione di cui all'articolo 2 ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli	91
Voti contrari	191

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Admirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Ar-

caini — Arcangeli — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Bartole — Belliardi — Bellucci — Benvenuti — Bersani — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Bonfantini — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bruno — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Ceccherini — Ceconi — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Corbino — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De' Cocci — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Di Leo — Di Vittorio — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci. Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanfani — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferraresé — Ferrario Celestino — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Franceschini — Franzo — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giolitti — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lopardi — Lupis.

Malagugini — Mannironi — Marabini — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Melis — Mel-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

loni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perrone Capano — Pertusio — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elètra — Proia — Pugliese.

Quarello.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saggin — Sallis — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo — Suraci.

Terranova Corrado — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turdisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vallone — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Visentin Angelo — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Biasutti — Borsellino.

Caronià — Casalnuovo — Chieffi — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet — Ferraris — Ferreri — Foderaro.

Girolami.

Lucifredi.

Manzini — Mondolfo — Moro Francesco.

Raimondi.

Togliatti — Treves — Tupini — Turco.

Vetrone.

Zerbi.

Assenti per missioni della Camera:

Carignani — Coppi Alessandro.

Salizzoni.

Annunziò di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponda ai criteri direttivi del Governo, nel campo dell'insegnamento scolastico, la condotta del provveditore agli studi di Chieti, il quale — ricorrendo agli stessi sistemi del ventennio fascista e calpestando i fondamentali diritti di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica — infierisce da tempo con illegali trasferimenti « per servizio » e con altre ingiustificate ed arbitrarie misure punitive contro quegli insegnanti elementari che appartengono o sono sospettati di appartenere ai partiti dell'estrema sinistra o di simpatizzare per essi.

(1604)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene opportuno intervenire per ovviare i gravi inconvenienti che si verificano nella scuola di riabilitazione di Cimitile (Napoli), nella quale un sacerdote locale fa e disfà secondo il suo volere e non secondo le disposizioni ministeriali.

(1605)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda, per i concorsi nei ruoli transitori, disporre che sia riconosciuto anche il servizio prestato nelle scuole popolari ed in quelle sussidiarie.

(1606)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se gli risulti che l'Ordine Mauriziano avrebbe alienato in Aosta immobili di cospicua entità con la mediazione di privati speculatori, i quali avrebbero realizzato considerevoli profitti, come è stato constatato *in loco* da pubblici funzionari che hanno potuto anzi accertarsi dell'entità delle somme realizzate dagli speculatori; se ritenga sia ammissibile che in regime democratico e di controllo un Ente — che amministra fondi benefici e assistenziali — mentre ancora non è statutariamente sistemato, possa estraniarsi (tanto più in regime commissariale) da quella elementare esigenza di quelle forme di pubblicità e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

di cautela vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche e di beneficenza atte a garantire il massimo realizzo dalle vendite patrimoniali ed a impedire anche il semplice sospetto di possibili speculazioni. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(3279) « BIMA, CAGNASSO, MENOTTI, SABATINI, STELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato dello stato di completo abbandono in cui versa uno dei più insigni monumenti della provincia di Salerno, l'antica Certosa di Padula, per la cui manutenzione è stanziata la somma davvero irrisoria di lire 150.000 annue, e per sapere altresì quali misure intenda disporre perché non continui la rovina di un così imponente patrimonio artistico e storico e perché, anzi, il patrimonio stesso venga pienamente restaurato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3280) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e quando egli intenda disporre per il ripristino del telefono nell'importante centro di Rocca'daspide, facendo presente che l'Ufficio telefonico di Rocca'daspide andò distrutto nel 1943 in conseguenza degli eventi bellici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3281) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga di poter assegnare un contributo di 5.000.000 lire per la Mostra dell'artigianato e della piccola industria della Sardegna che si terrà a Sassari dal 14 agosto al 30 agosto 1950, nel quadro delle manifestazioni artistico-culturali previste per il Ferragosto sassarese. Tale contributo ad una così importante manifestazione della vita economica isolana permetterebbe di dare alla Mostra più ampio respiro e di aiutare nelle spese di partecipazione alla mostra stessa anche quelle imprese artigiane singole o associate che hanno minori disponibilità, nonché di istituire alcuni premi adeguati al merito per le migliori imprese esponenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3282) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di poter accordare dei ribassi sulle ta-

riffe ferroviarie in occasione della Mostra regionale e delle manifestazioni artistico-culturali che avranno luogo per il Ferragosto, dal 14 al 30 agosto 1950, a Sassari. Tali ribassi di tariffe da applicarsi sia nelle reti ferroviarie isolate statali e connesse, sia da qualunque punto della intera rete nazionale, e che non dovrebbero essere inferiori a quelli concessi per i partecipanti ai pellegrinaggi dell'Anno Santo, porterebbero un notevole incremento alla stagione turistica in Sardegna. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3283) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare di qualche tempo il congedamento — tenendo conto dell'enorme danno, che ad essi deriverebbe, ove in realtà dovessero lasciare il posto, essendo tutti sprovvisti di risorse economiche e molti di abitazione — dei sottufficiali della benemerita arma dei carabinieri, disposto con provvedimento n. 1507/50, del 6 aprile 1950, del Comando generale e che dovrebbe effettuarsi il 31 luglio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3284) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se risponde a verità che il Ministro del commercio con l'estero stia procedendo alla liberalizzazione del citrato di calcio e dell'acido citrico — provvedimento questo che renderà possibile ai prodotti biologici esteri di invadere immediatamente e totalmente il mercato italiano, frustrando l'estrazione dei due cennati prodotti dal succo di bergamotto, che non ha altra possibilità d'impiego — e, nell'affermativa, se non ritenga di soprassedere subito alla iniziata liberalizzazione, atteso che essa provocherebbe infallantemente il crollo della già tanto provata « economia del bergamotto », la quale va invece salvaguardata in considerazione che esso è di giovamento alla nostra bilancia commerciale, come dimostra l'esportazione effettuata, nel 1949, per oltre un miliardo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3285) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza:

a) dello smantellamento del Laboratorio batteriologico veterinario militare in Roma, iniziato da qualche tempo per ricavare due

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1950

o tre alloggi al solo scopo di favorire persone dipendenti dal suo Dicastero;

b) della pubblicazione che in merito è apparsa su un periodico di indole tecnico professionale che fin dal 1949, prevedendo tale smantellamento, poneva in evidenza i danni che ne sarebbero derivati;

c) del pubblico intervento del professore Puntoni preside della Facoltà di medicina nell'Università di Roma in difesa della necessità di mantenere in vita il detto Laboratorio batteriologico veterinario militare.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro riterrà di adottare per salvaguardare un Istituto scientifico di rinomanza internazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3286)

« MATTEUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere se non creda ormai indilazionabile, nell'interesse di tantissimi nostri concittadini, molti dei quali in disastrose condizioni finanziarie, promuovere — ritenuto che ormai gli Uffici consolari italiani negli Stati Uniti di America hanno liquidato le successioni di nostri connazionali relativamente a quei compendi che non poterono essere trasferiti in Italia, per la consegna agli aventi diritto, a causa del blocco dei beni italiani all'estero e del sopravvenire degli eventi bellici — quel provvedimento legislativo, tante volte promesso, inteso a sanare quella situazione, anche in rapporto al cambio da applicarsi per la corresponsione in lire dei dollari, che, in quel tempo, era di 19 lire per un dollaro, mentre oggi è di gran lunga più favorevole. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3287)

« GERACI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

ANGELUCCI MARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELUCCI MARIO. La settimana scorsa ho presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'interno, al ministro di grazia e giustizia ed al ministro dell'agricoltura e foreste, con richiesta di risposta urgente.

Desidero sapere quando mi sarà data la risposta.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri competenti.

La seduta termina alle 21,25.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16,30:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

ANGELINI ed altri: Istituzione presso le Università e gli Istituti Superiori di un ruolo speciale statale denominato: Ruolo dei professori aggiunti. (1212).

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889). — *Relatore* Riccio.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (*Urgenza*). (1173). — *Relatore per la maggioranza*: Germani; *Relatori di minoranza*: Grifone; Capua; Rivera e Scotti Ales-

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e partecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Seguito della discussione della mozione dell'onorevole Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI